

ATTI PARLAMENTARI

VI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV  
n. 2  
1967-1970

# RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione  
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

ENTE AUTONOMO  
PER LA BONIFICA, L'IRRIGAZIONE E LA VALORIZZAZIONE  
FONDIARIA NELLE PROVINCE DI AREZZO, PERUGIA, SIENA E TERNI

(Esercizi 1967, 1968, 1969 e 1970)

---

*Presentata alla Presidenza il 16 giugno 1972*

---

N. B. — La documentazione contabile è contenuta nel volume ALLEGATO.

PAGINA BIANCA

## INDICE

---

Determinazione della Corte dei conti n. 1119 del 3 maggio 1972 . . . . .	<i>Pag.</i>	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1967, 1968, 1969 e 1970 dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni . . . . .	»	9
 <i>DOCUMENTI ALLEGATI:</i>		
Esercizio 1967:		
Conto consuntivo . . . . .	»	57
Relazione dell'amministrazione . . . . .	»	103
Relazione del Collegio dei revisori . . . . .	»	115
 Esercizio 1968:		
Conto consuntivo . . . . .	»	135
Relazione dell'amministrazione . . . . .	»	209
Relazione del Collegio dei revisori . . . . .	»	223
 Esercizio 1969:		
Conto consuntivo . . . . .	»	243
Relazione dell'amministrazione . . . . .	»	331
Relazione del Collegio dei revisori . . . . .	»	351
 Esercizio 1970:		
Conto consuntivo . . . . .	»	371
Relazione dell'amministrazione . . . . .	»	469
Relazione del Collegio dei revisori . . . . .	»	491

PAGINA BIANCA

*Determinazione n. 1119.*

## LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI  
LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 3 maggio 1972;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1965, con il quale l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 e 1970 nonché le annesse relazioni del Presidente dell'Ente e del Collegio dei revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

viste le pronunce sui conti degli esercizi 1967, 1968 e 1969 rispettivamente rese il 4 dicembre 1968, 16 gennaio 1970 e 1° marzo 1971 dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, cui compete la vigilanza sull'Ente;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risul-

tato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1967 al 1970;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

### PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1967 al 1970 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL RELATORE

*F.to:* Bacicchi

IL PRESIDENTE

*F.to:* Greco

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 1967, 1968, 1969 E 1970 DELL'ENTE AUTONOMO PER LA BONIFICA, L'IRRIGAZIONE E LA VALORIZZAZIONE FONDIARIA NELLE PROVINCE DI AREZZO, PERUGIA, SIENA E TERNI

S O M M A R I O

1. — Premessa . . . . .	Pag.	11
2. — Ordinamento . . . . .	»	11
3. — Esercizi finanziari e bilanci . . . . .	»	12
4. — Il personale . . . . .	»	14
5. — I provvedimenti concernenti gli organi . . . . .	»	17
6. — Attività . . . . .	»	17
7. — I preventivi ed i consuntivi . . . . .	»	21
8. — I risultati finanziari . . . . .	»	21
9. — Il conto dei residui . . . . .	»	31
10. — La situazione di cassa . . . . .	»	32
11. — Il conto economico . . . . .	»	34
12. — La situazione patrimoniale . . . . .	»	35
13. — Considerazioni conclusive . . . . .	»	38

PAGINA BIANCA



### 1. - PREMESSA

La Corte ha già riferito al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni per gli esercizi 1965 e 1966, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 (1).

La presente relazione ha per oggetto il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1967, 1968, 1969 e 1970.

### 2. - ORDINAMENTO

Le linee essenziali della normativa sull'ordinamento, i fini ed i mezzi finanziari dell'ente sono state esposte nella precedente relazione cui si rinvia.

Nel periodo considerato è intervenuta la legge 2 aprile 1968, n. 504, la quale, peraltro, è stata illustrata nella precedente relazione al fine di offrire, già in quella sede, la maggior copia di elementi informativi.

Qui giova ricordare che tale legge ha inteso (Senato, IV Legislatura, 8ª Commissione, seduta del 18 gennaio 1968, pag. 804)

(1) La relazione per gli esercizi 1965 e 1966 è in *Atti parlamentari*, V Legislatura, Senato della Repubblica, Doc. XV, n. 25.

« perfezionare taluni aspetti del funzionamento dell'ente onde consentirgli di svolgere meglio la propria attività » e che le principali innovazioni riguardano:

a) allargamento della composizione del Consiglio di amministrazione con l'inserimento, tra l'altro, dei rappresentanti degli enti di sviluppo e dei comitati regionali della programmazione; così dai 26 membri che lo costituivano originariamente è ora salito a 42 membri;

b) ampliamento del territorio di operatività dell'ente, che da ettari 1.030.000 (secondo la delimitazione disposta con l'articolo 1 della legge n. 765 del 1964) è salito ad ettari 1.304.554 (con l'inclusione di circa 112.000 ettari della provincia di Perugia, 125.000 della provincia di Terni e 30.000 della provincia di Siena);

c) una più vasta delimitazione del comprensorio di bonifica di prima categoria che da ettari 559.000 (secondo la delimitazione disposta nell'allegato B della citata legge n. 765) è stato portato ad ettari 837.851.

Va anche ricordato che la nuova legge, oltre a modificare la denominazione dell'ente, in relazione ai compiti di bonifica ed alla maggiore estensione del territorio, ha innovato la precedente norma che richiedeva, per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione, la presenza

di almeno due terzi dei suoi componenti, portando il *quorum* alla metà più uno.

L'attività di intervento dell'ente ha potuto svolgersi nei nuovi territori assegnati alla sua competenza soltanto a partire dall'esercizio 1969, in quanto la legge n. 504 è intervenuta quando l'esercizio 1968 era già inoltrato.

Le nuove norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione hanno avuto pratica attuazione soltanto con le nomine disposte per il quadriennio 1969-1972.

Per quanto concerne la concreta attività dell'ente giova sottolineare come, nel quadro della valorizzazione fondiaria, l'azione avviata dall'ente rappresenti evidente esempio di sovrapposizione di competenze. Infatti la normativa sull'ente ad esso riconosce, nella porzione umbra classificata di bonifica di prima categoria (di ettari 598.200 in base alla legge 504), compiti che sono oggi anche di competenza dell'Ente di sviluppo nell'Umbria.

Va, perciò, confermata l'esigenza (2) di un riesame del problema delle competenze interferenti, sia per materia che per territorio, degli enti operanti in agricoltura.

Del resto l'esigenza di una legge per il riordinamento degli enti pubblici « compresi quelli di sviluppo, a carattere nazionale o pluriregionale » è stata riconosciuta dal legislatore delegato in sede di emanazione dei provvedimenti per il passaggio delle funzioni amministrative statali alle Regioni (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, articolo 2); in attesa del riordinamento, resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine a tali enti.

Ovviamente, nelle more, sarà necessaria una continua opera di coordinamento e di collaborazione dell'ente con le due regioni, cui spetterà l'elaborazione delle rispettive politiche agricole.

(2) Vedasi relazione della Corte dei conti sul rendiconto 1968, Senato della Repubblica, V Legislatura, Doc. XIV, n. 3, pag. 139; relazione sulla gestione finanziaria degli enti di sviluppo per gli esercizi 1966 e 1967 e per gli esercizi 1968 e 1969 (in *Atti Parlamentari*, Senato della Repubblica, V Legislatura, Doc. XV, n. 57).

Quanto al periodo successivo a quello cui la presente relazione si riferisce, conviene far presente che l'ordinamento dell'ente è stato completato dalle norme statutarie.

Un testo di statuto è stato deliberato dal Consiglio nella riunione del 24 febbraio 1971 (Delibera n. 103/71) ed è stato approvato dal Ministero — con richiamo, peraltro, alla vigente disciplina dei Consorzi di bonifica — con nota n. 5417 del 3 agosto 1971 *sub conditione* dell'introduzione di alcune modifiche.

Tali modifiche sono state accettate dal Consiglio nella recente riunione del 15 dicembre 1971. Le norme statutarie sono divenute, così, operanti.

Al riguardo non può tralasciarsi di rilevare che il testo statutario non ha reso esplicito l'obbligo della sottoposizione delle deliberazioni riguardanti il regolamento del personale (articolo 14, ultimo comma) e la materia dei compensi ai componenti gli organi amministrativi e di revisione (articolo 5, penultimo comma), anche all'approvazione del Ministero del tesoro.

Va ribadito (3), in proposito, che l'intervento di tale dicastero, per quanto concerne dette materie, discende non soltanto da norme positive (in particolare dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, per quanto riguarda i regolamenti organici del personale degli enti pubblici non economici), ma, soprattutto, dal principio dell'unità della finanza pubblica, che informa l'ordinamento tanto dell'Amministrazione statale diretta quanto degli enti pubblici.

### 3. - ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

L'ente, sino a tutto l'esercizio 1969, ha conservato la forma contabile impostata sulla suddivisione delle entrate e delle spese in effettive, movimento di capitali e par-

(3) Vedasi la determinazione 22 giugno 1971, n. 1076, in allegato.

tite che si compensano; queste ultime comprendenti le partite di giro vere e proprie nonché, sotto la dizione contabilità speciali, le attività svolte dall'ente medesimo quale concessionario del Ministero della agricoltura e foreste, nel settore delle opere pubbliche, le attività di miglioramento fondiario (con i concorsi dello Stato e della CEE-FEOGA) per la parte riguardante i soli lavori (con esclusione, cioè, delle entrate a titolo di concorso nelle spese generali e dei conseguenti oneri per il personale alloggiati, invece, tra le partite effettive) nonché le attività delle aziende a gestione diretta.

A partire dall'esercizio 1970 l'ente è divenuto ad una diversa strutturazione del proprio bilancio, nell'intento, soprattutto, di porre in evidenza (anche in relazione alle disposizioni contenute, per il bilancio dello Stato, nella legge 1° marzo 1964, n. 62) gli aspetti funzionali della gestione.

Così il consuntivo del 1970 presenta la suddivisione delle entrate e delle spese in tre titoli:

- 1) entrate (e spese) effettive;
- 2) entrate (e spese) in conto capitale;
- 3) partite compensative.

A loro volta le entrate e spese in conto capitale sono ripartite nelle seguenti categorie:

- 1) entrate (e spese) per operazioni finanziarie;
- 2) interventi per lo sviluppo agricolo e la valorizzazione dei prodotti (essenzialmente fidejussioni);
- 3) contabilità speciali per lavori e attività pubbliche.

Le partite compensative comprendono le seguenti categorie:

- 1) gestioni per le aziende agricole;
- 2) gestioni per la funzione consortile di bonifica montana;
- 3) anticipazioni e partite di giro.

Sostanzialmente differisce dall'impostazione dei precedenti esercizi per la contabilizzazione tra le partite in conto capitale dei movimenti originati dall'esecuzione di opere pubbliche in concessione e di opere di miglioramento fondiario con il contributo dello Stato e dalla realizzazione dei programmi di ricostituzione viticola con le provvidenze della CEE-FEOGA (in precedenza iscritti tra le partite compensative) e per il trasferimento delle partite compensative al titolo delle entrate e spese in conto capitale del fondo rischi relativo alle fidejussioni.

Un ulteriore chiarimento richiedono le impostazioni relative alle fidejussioni.

Nei preventivi degli esercizi sino al 1969, l'ente aveva iscritto, tra le partite di giro (sia all'entrata che all'uscita) appositi capitoli, di pari importo, per la concessione di « fidejussioni a garanzia di operazioni di credito fondiario effettuate da terzi a società cooperative » e, tra i movimenti di capitali (all'entrata come all'uscita) altri capitoli, di importo ridotto, per il « fondo rischi ». Alla chiusura dei rispettivi esercizi, mentre gli stanziamenti per la concessione sono stati ridotti alle somme effettivamente concesse, le somme del « fondo rischi » sono state invece eliminate (sino a tutto l'esercizio 1968) essendosi considerata la funzione del « fondo rischi » come copertura annuale delle eventuali insolvenze delle società alle quali è stata prestata la garanzia fidejussoria. Con l'esercizio 1970, a seguito di istruzioni ministeriali, l'ente ha iscritto nel bilancio preventivo, per il « fondo rischi », una somma pari al 15 per cento dell'ammontare delle garanzie fidejussorie concesse ed ha, altresì, trasferito lo stanziamento delle fidejussioni dalle partite di giro ai movimenti di capitale essendo, tale collocazione, apparsa più consona alla natura e funzione dello stanziamento; mentre ha provveduto, in sede di consuntivo 1969, a regolarizzare la situazione passata riportando, con operazione contabile nel contesto del riaccertamento dei residui, la somma corrispondente al 15 per cento dell'ammontare delle fidejus-

sioni concesse sino al 31 dicembre 1968. Nelle situazioni patrimoniali l'ente omette di esporre la voce relativa al fondo rischi.

In materia va, dunque, riaffermato (4) che è indispensabile che l'ente, nel programma per l'attuazione dei compiti assistenziali, stabilisca annualmente il limite massimo delle fidejussioni che può concedere nell'esercizio finanziario considerato; provveda a stanziare, nel bilancio di previsione, fondi proporzionalmente adeguati ai fini di prudenziali accantonamenti, e ponga in evidenza nel conto patrimoniale, in sede consuntiva, il complesso di tali accantonamenti, a fronte dei rischi relativi alla concessione di fidejussioni, nonché in apposito « conto rischi », l'ammontare complessivo delle garanzie fidejussorie concesse.

Poiché la materia dell'amministrazione e della contabilità non risulta disciplinata da alcun regolamento, la Corte ribadisce l'esigenza che tale disciplina venga al più presto prodotta (5).

#### 4. - IL PERSONALE

Nella relazione precedente, la Corte aveva osservato che l'ente non si era dato un regolamento sulla dotazione organica, sullo stato giuridico e sul trattamento economico, soggiungendo che lo *status* giuridico ed economico del personale era stato, in attesa dell'emanazione del regolamento organico, disciplinato, dagli organi deliberanti, in accordo con il Ministero dell'agricoltura, sulla base del contratto collettivo di lavoro nazionale valido per gli enti di bonifica.

Nella stessa relazione veniva, altresì, data notizia della determinazione 5 marzo 1968, n. 838 con la quale la Corte, pren-

dendo occasione dalla concessione al personale dei miglioramenti previsti dall'accordo nazionale del 24 giugno 1966, stipulato tra le organizzazioni sindacali dei dipendenti da enti di bonifica ed il sindacato nazionale enti di bonifica e di irrigazione, ha dichiarato non conforme a legge l'assetto del trattamento economico dei dipendenti dell'ente, modellato sul contratto collettivo di lavoro dei dipendenti dagli enti di bonifica. Con detta determinazione la Corte ha affermato, altresì, che i rapporti tra l'ente ed il proprio personale debbono essere regolati, non già sulla base dell'anzidetta disciplina dei contratti collettivi (applicabile, soltanto, al personale degli enti pubblici economici) bensì mediante provvedimenti amministrativi, con l'osservanza dei limiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e secondo le linee direttrici enunciate nella determinazione 19 dicembre 1967, n. 807 e valide per tutti gli enti pubblici non economici; ed inoltre che tali provvedimenti debbono essere approvati dal ministero vigilante, di concerto con quello del tesoro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, in quanto l'ente — in disparte l'assimilazione con i consorzi di bonifica (i cui compiti esso ente assume nel territorio del comprensorio classificato di prima categoria ove i consorzi non sono costituiti) — è un tipico ente di erogazione, come risulta dalle attribuzioni istituzionali, nonché dalla forma di finanziamento.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente non ha ritenuto di regolarizzare la posizione del personale alla stregua dei criteri affermati dalla Corte. Ha preferito, invece, mantenere ferma l'impostazione giuridica dell'assimilazione dell'ente ai consorzi di bonifica nell'intento di riportare la questione dello *status* del personale al riesame della Corte, ed ha disposto con deliberazioni del 10 settembre 1969, n. 353, 9 gennaio 1970, n. 17 e 29 gennaio 1970, n. 26, l'estensione al personale di altri miglioramenti economici conseguenti ai nuovi accordi collettivi nazionali stipulati tra le

(4) Vedasi la determinazione 9 febbraio 1963, n. 177, qui allegata.

(5) La necessità di un regolamento di amministrazione e contabilità è stata affermata anche dal Collegio dei revisori ed è stata avvertita dal Ministero vigilante in sede di approvazione dei consuntivi (cfr. *infra* n. 8).

organizzazioni dei sindacati dei dipendenti da enti di bonifica e di irrigazione, e, con deliberazione 24 febbraio 1971, n. 106, l'applicazione, nei confronti dei dirigenti, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dei consorzi di bonifica ed enti consortili similari stipulato in data 28 luglio 1970.

Nemmeno il Ministero dell'agricoltura (per quanto sollecitato dal Ministero del tesoro ad intervenire per la revoca delle suddette deliberazioni) ha adottato provvedimenti conformi alla pronuncia della Corte ed ha prospettato, con nota 24 marzo 1970, n. 6459, alla Corte medesima, ai fini del riesame della questione, argomenti (tratti anche dalla legge 2 aprile 1968, n. 504, intervenuta successivamente alla pronuncia della Corte), a sostegno della tesi dell'assimilazione dell'ente ai consorzi di bonifica, mentre ha fatto luogo alla approvazione, nella sostanza, delle ricordate deliberazioni ponendo soltanto alcuni limiti alle misure di aumento deliberate.

Infine, con deliberazione n. 201 del 6 aprile 1971, il Consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo regolamento del personale che, sostanzialmente, recepiva, per quanto attiene al trattamento economico, i contratti collettivi di lavoro per i dirigenti e gli altri dipendenti dei consorzi di bonifica ed enti similari di diritto pubblico.

La Corte, con determinazione 22 giugno 1971, n. 1076 (6), premesso che, in linea generale, la natura giuridica degli enti va accertata tenuto conto delle peculiari caratteristiche quali risultano dalle norme che ne costituiscono l'ordinamento e non da assimilazioni con altri enti, ha affermato che per l'ente in parola fanno difetto i « connotati propri degli enti pubblici detti economici » ed ha dichiarato non conformi a legge l'assetto del trattamento economico del personale dell'ente e, perciò, le deliberazioni 10 settembre 1969, n. 353, 9 gennaio 1970, n. 17, 29 gennaio 1970, n. 26, 24 febbraio 1971, n. 106 e 6 aprile 1971, n. 201,

ed ha rappresentato nuovamente l'esigenza che tale trattamento sia disciplinato nei modi di legge secondo le linee direttrici desumibili dalla ricordata determinazione 19 dicembre 1967, n. 807.

L'ente, nell'intento di rimuovere la illegittima descritta situazione, ha provveduto alla formazione di un nuovo testo di regolamento che è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 5 dicembre 1971 e, quindi, trasmesso al Ministero dell'agricoltura per gli adempimenti di sua competenza.

Il nuovo testo stabilisce le qualifiche dei dipendenti, le mansioni, il trattamento economico e di quiescenza, facendo proprie, con qualche adattamento, le principali clausole dei contratti collettivi dei dipendenti da enti di bonifica in vigore all'atto della formazione. Oltre a prevedere le piante organiche (e l'istituzione di un ruolo aggiunto per l'inserimento del personale in servizio a tempo determinato), contiene norme transitorie per l'inquadramento nei ruoli del personale in servizio e fa salva, per i dipendenti, l'eventuale differenza in più tra lo stipendio in godimento e quello determinato in base alle nuove disposizioni.

È da notare che la disciplina regolamentare così prevista nel testo proposto non contempla l'equiparazione del proprio personale a quello statale, equiparazione che (vedasi articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722) viene a costituire momento preliminare ed essenziale per la applicazione del trattamento economico nei limiti di legge.

Comunque tale testo dovrà essere preso in esame, ora, dal Ministero dell'agricoltura e da quello del tesoro, ai quali incombe, tra l'altro, l'onere di accertare l'adeguatezza dell'organico alle effettive esigenze dell'ente ed ai suoi mezzi finanziari.

Questa Corte — mentre fa riserva di pronunciarsi sul testo regolamentare dopo le prescritte determinazioni ministeriali che devono segnare la conclusione del procedimento amministrativo — avverte l'esigenza che tali determinazioni non abbiano

(6) Se ne veda il testo allegato.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a tardare, in quanto il protrarsi di una situazione di pendenza non può che risultare pregiudizievole in ragione del consolidamento di posizioni, che potrebbe rendere difficile l'attuazione di una definitiva disciplina nella materia conforme a legge, secondo i principi già espressi con le determinazioni n. 1070 e n. 1093 che si allegano.

Nella precedente relazione (paragrafo 6, pag. 13), la Corte, rilevato il continuo aumento del numero dei dipendenti, aveva segnalato, in particolare, l'esigenza che l'ente ed il Ministero vigilante valutassero attentamente le effettive necessità di personale al fine di statuire un organico a queste adeguato.

Il Ministero dell'agricoltura è intervenuto subito, e ripetutamente, invitando l'ente (vedi, da ultimo, nota n. 13649/10358 del 1° marzo 1971 di approvazione del consultivo del 1969) ad affrettare l'elaborazione del regolamento organico con « le an-

nesse tabelle del personale di ruolo da riportare alle ordinarie e permanenti attività operative, e del personale a contratto a tempo indeterminato da utilizzare per le necessità a carattere straordinario ».

Peraltro, come si è detto sopra, soltanto nel corso del 1971 il Consiglio di amministrazione ha provveduto all'approntamento del regolamento ed a fissare le tabelle organiche del personale.

Nel frattempo la consistenza del personale è gradualmente aumentata, passando dalle 60 unità in servizio al 31 dicembre 1966, a 86 dipendenti (comprese le unità a carico delle perizie, finanziate dal Ministero, per studi e ricerche) al 31 dicembre 1967, a 131 dipendenti al 31 dicembre 1968, a 132 dipendenti al 31 dicembre 1969 ed a 143 (di cui 18 a carico delle perizie per studi e ricerche) al 31 dicembre 1970.

La tabella seguente riassume la situazione del personale al 31 dicembre 1970:

	Tabella organica provvisoria del personale dell'ente	Personale di ruolo in servizio	Personale a contratto (a tempo determinato ed a tempo indeterminato) in servizio
Direttore generale . . . . .	1	1	—
Dirigenti capi servizio . . . . .	3	3	1
I Categoria (laureati) . . . . .	7	6	8
II Categoria (diplomati) . . . . .	10	10	70
III Categoria (licenziati scuola media) . . . . .	3	3	31
IV Categoria (subalterni) . . . . .	1	1	9
	25	24	119
		143	

Per quanto riguarda l'organico di ruolo, va precisato che la tabella provvisoria approvata dal commissario governativo con delibera n. 3/63 del 15 gennaio 1963 (riportata nella precedente relazione al paragrafo 6, pag. 13 e nell'allegato IV-C/1, pag. 40) è stata sostituita con altra (che ha lasciato, però, immutato il numero complessivo dell'organico) che è stata approvata con deliberazione del Consiglio n. 242/66 del 19

dicembre 1966 e dal Ministero con nota n. 5091 del 29 gennaio 1968.

In merito al ritmo fortemente ascendente che ha avuto il processo d'incremento del personale, va considerato che, a partire dal 1967, i crescenti oneri per i dipendenti (oneri che costituiscono la spesa più rilevante tra quelle effettive) non hanno trovato adeguata copertura nelle entrate ed hanno, anzi, favorito (se non, addirittura,

cagionato) la rottura dell'equilibrio tra entrate ed uscite effettive mantenutosi sino al 1966 (con eccezione dei primi due anni di vita dell'ente).

Questa Corte deve, pertanto, riaffermare l'esigenza che il problema del personale, per i suoi riflessi sulla gestione dell'ente, venga attentamente esaminato dai competenti Ministeri che dovranno pronunciarsi sul testo di regolamento.

#### 5. - I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI GLI ORGANI

L'articolo 4 della legge istitutiva dell'ente, nel testo ora sostituito con l'articolo 5 della legge n. 504 del 1968, prevede che il Consiglio di amministrazione è composto:

1) da un presidente scelto dal Ministero dell'agricoltura in una terna proposta dal Consiglio stesso;

2) da due vice presidenti scelti in due terne proposte dal medesimo Consiglio;

3) da rappresentanti di talune amministrazioni statali e di determinati enti e categorie produttive.

Venuta a scadere, per compimento del quadriennio, previsto dallo stesso articolo 4 della legge istitutiva (nel testo sostituito), nel gennaio 1968 l'amministrazione ordinaria nominata con decreto ministeriale 19 gennaio 1964, la nuova amministrazione è stata ricostituita con decreti ministeriali 18 aprile 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1969) e 3 giugno 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 16 giugno 1969).

Nella sua prima riunione il nuovo Consiglio ha designato la terna per la scelta del presidente e le due terne per la scelta dei vice presidenti.

Con decreto ministeriale del 10 luglio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 4 agosto 1969) il Ministero ha fatto luogo alla nomina del presidente e dei due vice presidenti.

Devesi, al riguardo, sottolineare il ritardo nella ricostituzione del Consiglio, per cui la gestione è rimasta affidata, per oltre un anno, all'organo scaduto in virtù di *prorogatio*.

In tema di emolumenti ai componenti il Consiglio, mentre va menzionato il decreto ministeriale 23 agosto 1968, con il quale è stato determinato in lire 450.000 lorde mensili l'emolumento del presidente « allineando in misura a quella degli altri enti di sviluppo prevista nel decreto interministeriale n. 104392/68 del 22 maggio 1968 », occorre segnalare la deliberazione assunta dal Consiglio in data 13 novembre 1969 (n. 548/69), con la quale sono state fissate in lire 150.000 l'indennità mensile dei vice presidenti, in lire 40.000 l'indennità dei componenti la Giunta, in lire 20.000 l'indennità dei componenti il Consiglio ed in lire 10.000 il gettone di presenza per ogni riunione di ciascun organismo collettivo.

La citata deliberazione del 13 novembre 1969 (alla quale è stata data esecuzione nelle more dell'approvazione da parte del Ministero vigilante) non ha peraltro ottenuto, sinora, l'approvazione di detto dicastero.

A questo proposito la Corte, nel richiamare le considerazioni svolte nella propria determinazione n. 910 del 2 gennaio 1969, non può non sottolineare l'urgenza di rendere al più presto esecutiva — con tutte le modificazioni che il Ministero dell'agricoltura, di concerto con quello del tesoro, riterrà necessarie — la disciplina del trattamento degli amministratori.

#### 6. - ATTIVITÀ

L'attività dell'ente, nell'arco di tempo cui si riferisce la presente relazione, si è svolta sostanzialmente nei settori della bonifica idraulica e della irrigazione, nonché delle infrastrutture pubbliche (quali strade, acquedotti e elettrodotti) e della ristrutturazione aziendale, soprattutto attraverso impianti viticoli facenti capo al IV e V programma (*tranche*) FEOGA, le cui conces-

sioni del Ministero dell'agricoltura e della CEE erano state rilasciate all'Ente durante il periodo da agosto all'ottobre 1968 per la IV *tranche*, e nei mesi di agosto e settembre 1969 per la V *tranche*.

Va menzionata, inoltre, l'attività di studi, ricerche e sondaggi per la progettazione di opere pubbliche e vanno ricordate, anche, le iniziative per l'esecuzione di altre opere di miglioramento fondiario.

La maggior attività si è esplicata nel settore della bonifica idraulica, avendo l'ente riconosciuti preminenti e pregiudiziali (vedi precedente relazione, paragrafo 4, pag. 9) gli interventi idraulici (e le connesse opere di difesa e conservazione del suolo) dovendo questi essere realizzati in tempi precedenti le opere di irrigazione, che costituiscono il compito primario dell'ente.

Dall'inizio della sua attività sino alla fine del 1970, l'ente ha avuto in concessione dal Ministero dell'agricoltura e foreste, con l'assunzione da parte di detto dicastero degli interi oneri e con riguardo a « programmi generali di base » approvati dal Consiglio, n. 112 opere di sistemazione idraulica per un ammontare complessivo di lire 8.971 milioni in cifra tonda.

Nei quattro esercizi considerati, i finanziamenti concessi dal Ministero per le opere di bonifica ammontano a lire 4.102 milioni.

In proposito va ricordato che tra i vari enti e consorzi che operano nel campo dell'agricoltura, esplicando attività affidate dal Ministero dell'agricoltura in regime di concessione, l'ente è stato, in particolare nell'esercizio 1968, il maggior concessionario, per studi e ricerche, con 5 concessioni di complessive lire 310.617.000 (7).

Nel settore dell'irrigazione, l'ente ha continuato a dare esecuzione al piano generale (cui si è accennato nella precedente relazione, paragrafo 4, pag. 10) e che era stato approvato dal Consiglio nel maggio del 1965. In particolare, ha portato a compimento alcuni importanti studi sulle fonti

idriche, nonché rilevamenti geologici e topografici. Ha, inoltre, proseguito la realizzazione del complesso irriguo nella zona del Foenna (che dovrà assumere, secondo gli intendimenti dell'amministrazione dell'ente, la funzione di guida al fine di meglio puntualizzare, a favore dei complessi irrigui che seguiranno, ogni aspetto tecnico, economico e organizzativo dell'esercizio irriguo).

I finanziamenti ottenuti dallo Stato per opere di irrigazione durante gli esercizi considerati ammontano a lire 1.266 milioni. Va ricordato che l'ente nel 1967 ha beneficiato di una delle più elevate concessioni per importo (826 milioni) tra quelle assentite dal Ministero dell'agricoltura nel settore (8).

Va precisato che il piano irriguo, cui si è accennato sopra, elaborato nel 1965 con la collaborazione di studiosi e docenti, pur avendo mantenuto una globale validità, va assumendo mano mano che vengono acquisiti, nella fase delle progettazioni esecutive, i dati delle rilevazioni topografiche, valori di spesa alquanto maggiori di quelli previsti, anche per la stessa naturale lievitazione dei costi.

L'estensione della competenza territoriale disposta con legge n. 504 del 1968, nell'ambito, principalmente, della provincia di Terni, successivamente alla redazione del piano, ha determinato la necessità di ulteriori studi e ricerche di carattere integrativo, attualmente in fase di esecuzione.

Intimamente collegata al piano irriguo è l'azione rivolta all'ottenimento delle concessioni delle acque necessarie all'esecuzione del piano stesso. Nonostante le particolari disposizioni di favore dettate dagli articoli 9 e 10 della legge istitutiva, le relative istruttorie si sono dimostrate molto laboriose e complesse. Soltanto recentemente si è pervenuti al formale provvedi-

(7) Vedi relazione della Corte sul rendiconto generale dello Stato per il 1968, Senato della Repubblica, V Legislatura, Doc. XIV, n. 3, pag. 150.

(8) Vedi relazione della Corte dei conti sul rendiconto per il 1967, Camera dei Deputati, V Legislatura, Doc. XIV, n. 1, pag. 274.



mento di concessione delle acque (decreto interministeriale del 29 aprile 1971).

Iniziative sono state attuate dall'ente per dotare le zone agrarie di opere pubbliche infrastrutturali quali strade, acquedotti rurali e ponti.

I finanziamenti ottenuti dal Ministero durante gli esercizi in parola ammontano a complessive lire 944 milioni, di cui 617 milioni per strade e 327 milioni per acquedotti rurali.

Nel periodo considerato sono state ulteriormente sviluppate le attività rivolte alla valorizzazione fondiario-agraria, in special modo, attraverso la ricostituzione viticola specializzata con le provvidenze della CEE-FEOGA.

Al 31 dicembre 1970, mentre risultavano completamente ultimati i lavori dei programmi della IV *tranche* (comportanti una spesa complessiva di lire 3.453 milioni), erano in corso di attuazione i lavori dei programmi della V *tranche* (per una spesa complessiva di lire 7.221 milioni) ed erano stati già istruiti (ed inviati al Ministero per i conseguenti adempimenti in ordine all'approvazione ed al finanziamento) i programmi della VI *tranche* per un ammontare di lire 8.462 milioni.

Sempre nel quadro della valorizzazione fondiaria l'ente, a partire dal 1968, ha dato il via a programmi volti a promuovere in « ampi corpi territoriali » un miglioramento combinato dalle principali condizioni di produzione dell'agricoltura (9). Alla fine del 1970 aveva in corso di approvazione e di finanziamento da parte del Ministero cinque progetti esecutivi per una spesa complessiva di lire 4.900 milioni.

I finanziamenti delle iniziative dell'ente sono stati tratti, principalmente, dai fondi autorizzati con i provvedimenti legislativi relativi al Piano verde n. 1 (legge 454 del

1961), al Piano verde n. 2 (legge 910 del 1966), alla difesa del suolo (legge 632 del 1967) ed agli interventi straordinari a favore dei territori depressi (leggi 614 del 1966 e 1089 del 1968).

Va, peraltro, rilevato che le concessioni a favore dell'ente per l'esecuzione di opere pubbliche nei diversi settori di sua competenza hanno raggiunto cifre molto modeste (sia come numero, sia come importi) negli ultimi due esercizi. Così le opere pubbliche assentite nel corso del 1970 superano di poco il miliardo. L'ente nella relazione sul consuntivo fa presente che molti progetti presentati al Ministero (e con la istruttoria completamente ultimata) sono rimasti privi di finanziamento, per l'esaurimento dei fondi autorizzati con i vari provvedimenti legislativi per lo sviluppo dell'agricoltura.

I lavori eseguiti dall'ente, sia quale concessionario di opere pubbliche, sia quale concessionario di opere di ristrutturazione con le provvidenze congiunte del Ministero dell'agricoltura e della CEE-FEOGA, hanno raggiunto complessivamente le seguenti cifre nei vari esercizi considerati:

esercizio 1967: lire 567,3 milioni;

esercizio 1968: lire 5.010,1 milioni;


esercizio 1969: lire 4.904,1 milioni;

esercizio 1970: lire 4.630,0 milioni.

In tali valori non sono compresi i dati relativi all'azione svolta per interventi di miglioramento fondiario, essendosi tale attività mantenuta in limiti modesti (esercizio 1967: nulla; esercizio 1968: 208 milioni; esercizio 1969: 79,5 milioni; esercizio 1970: 15 milioni).

Per una visione d'insieme dell'attività svolta dall'Ente sin dalla sua costituzione, è stato approntato il seguente diagramma da cui è dato rilevare il ritmo, di massima, crescente della sua azione, distintamente per i settori delle opere pubbliche, dei programmi CEE-FEOGA e per l'attività di ricerca, studi e sondaggi:

(9) L'iniziativa è stata citata nel parere reso dall'8ª Commissione del Senato sul disegno di legge relativo al « bilancio di previsione dello Stato per il 1970, Senato della Repubblica, V Legislatura, n. 815, Allegato, pag. 112.



Tra le altre iniziative dell'ente, meritano di essere segnalate:

a) la conduzione di tre aziende agricole; alle due cui si è accennato nella precedente relazione (paragrafo 4, pag. 11), si è aggiunta l'azienda montana di Preggio il cui acquisto è stato perfezionato dall'ente nel corso del 1967 per una spesa complessiva di lire 37.891.860;

b) la costituzione di una apposita sezione di bonifica montana in attuazione di quanto disposto con decreto interministeriale (Ministero agricoltura e foreste e Ministero dei lavori pubblici) n. 9842 del 27 maggio 1966.

Detta sezione ha iniziato concretamente l'attività nell'aprile del 1967 svolgendo, a norma della legge n. 991 del 25 luglio 1952, le funzioni di consorzio montano, in un comprensorio classificato di bonifica montana con decreto del Presidente della Repubblica n. 1355 del 2 luglio 1965 e comprendente il territorio del pre-Appennino umbro-toscano esteso per circa 151.300 et-

tari e ricadente nelle province di Perugia e Arezzo.

L'andamento della gestione di tale sezione si dimostra tuttora difficoltoso ed incerto a causa (secondo le relazioni della presidenza dell'ente) della mancanza od insufficienza dei finanziamenti da parte del Ministero dell'agricoltura; ed è motivo di preoccupazione (come meglio si dirà al paragrafo 9) per i risultati sempre deficitari che, sino alla fine dell'esercizio 1970, hanno fatto salire lo squilibrio tra entrate e uscite effettive, complessivamente, a lire 55.708.043.

Sotto il profilo contabile, la sezione — ai sensi della legge n. 991 del 1952 ed in conformità di quanto prescritto col citato decreto interministeriale n. 9842 — costituisce una gestione speciale ed il relativo bilancio viene allegato a quello generale dell'ente, trovando collocazione globale e sintetica tra le partite compensative;

c) la partecipazione alla fondazione « Breviglieri », costituita tra ente, Camera di commercio di Arezzo, Università degli

studi di Firenze e Banca mutua popolare di Arezzo, con il fine « dell'addestramento professionale per la formazione pratica di mano d'opera agricola qualificata, della dimostrazione e divulgazione di nuovi mezzi e sistemi tecnico-agrari e di promuovere ogni iniziativa atta a incentivare e valorizzare l'esercizio dell'agricoltura ».

Tale partecipazione ha comportato per l'ente un impegno di 3 milioni (di fatto, peraltro, il pagamento non è stato, sinora, effettuato) ed è stata autorizzata con delibera n. 188 del 26 giugno 1967 (dopo che con precedente delibera del 15 gennaio 1967 l'ente aveva dato l'adesione di massima) ed approvata dal Ministero vigilante con nota n. 5970 del 16 giugno 1969;

d) la concessione di fidejussioni a garanzia di operazioni di credito fondiario per le cooperative; sino a tutto il 1970 l'ente ha concesso garanzie fidejussorie per un ammontare di 309 milioni.

Riguardo a tale ultima iniziativa, la Corte deve rilevare come l'assunzione di fidejussioni per importi così rilevanti contrasti con la deficitaria situazione dell'ente di cui si discorrerà in seguito (*infra*, paragrafo 9).

#### 7. - I PREVENTIVI ED I CONSUNTIVI

I bilanci preventivi per gli esercizi 1967, 1968, 1969 e 1970 sono stati deliberati dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente, il 19 dicembre 1966, il 15 gennaio 1968, il 9 gennaio 1969 ed il 9 gennaio 1970 ed approvati dal Ministero dell'agricoltura con note, rispettivamente, n. 12895 del 12 aprile 1967, n. 10107 dell'11 aprile 1968, n. 10474 del 4 aprile 1969 e n. 12616 del 14 febbraio 1970 nella considerazione, ripetuta, che « le previsioni sono contenute in limiti adeguati all'attività che l'ente presume di dover svolgere ».

Al proposito, va segnalata l'esigenza che i bilanci di previsione vengano predisposti ed approvati prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferiscono, stante la funzione di guida e limite che ad essi è propria.

I conti consuntivi degli esercizi 1967, 1968, 1969 e 1970 sono stati deliberati dal Consiglio di amministrazione (dopo l'approvazione da parte della Giunta) rispettivamente in data 26 giugno 1968, 25 settembre 1969, 3 luglio 1970 e 30 giugno 1971.

Il notevole ritardo con il quale è stato deliberato il consuntivo del 1969 è da ascrivere alla ritardata ricostituzione degli organi amministrativi (vedi, *retro*, par. 5).

Il Ministero dell'agricoltura ha approvato i conti consuntivi del 1967, 1968 e 1969, rispettivamente, con nota n. 12006 del 4 dicembre 1968; n. 11195 del 16 gennaio 1970 e n. 13649 del 1° marzo 1971.

Nell'approvare il consuntivo del 1967, il Ministero — dopo aver rilevato che detto consuntivo evidenziava, rispetto a quello del 1966, maggiori oneri per il personale da attribuirsi, oltretutto alla generale lievitazione del costo del lavoro, anche all'aumento dei dipendenti — invitava l'ente a voler « affrettare la rielaborazione del regolamento organico del personale, nonché a voler provvedere, ai fini di un efficace contributo alla struttura organizzativa e funzionale dell'ente, all'emanazione dello statuto e del regolamento dei servizi ».

L'invito è stato rinnovato in sede di approvazione del consuntivo del 1968 e ripetuto in sede di approvazione del consuntivo del 1969.

Non risulta, invece, che il Ministero abbia fatto conoscere le determinazioni di propria competenza in ordine al consuntivo del 1970.

Ed al riguardo la Corte deve rappresentare l'esigenza di una sollecita pronuncia da parte del Ministero vigilante sui consuntivi al fine di consentire una tempestiva valutazione della gestione ed una più immediata ed efficace azione di vigilanza.

#### 8. - I RISULTATI FINANZIARI

I risultati finanziari delle gestioni per gli esercizi 1967, 1968, 1969 e 1970 sono riassunti nel prospetto che segue, nel quale sono riportati, per utile raffronto, i dati relativi alla gestione del 1966:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(in milioni di lire)

	1966	1967	1968	1969	1970
<b>A) ENTRATE ACCERTATE</b>					
Effettive . . . . .	218	225,6	401,1	541,6	519,9
Movimento di capitali . . . . .	50	95,5	18,7	50,8	11,3
Contabilità speciali . . . . .	750	733,1	5.420,6	5.132,4	4.896,2
Partite di giro . . . . .	159	480,6	343,3	2.050,4	2.504,2
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.177</b>	<b>1.534,8</b>	<b>6.183,7</b>	<b>7.775,2</b>	<b>7.931,6</b>
<b>B) USCITE IMPEGNATE</b>					
Effettive . . . . .	219	313,9	412,7	558,2	611,8
Movimento di capitali . . . . .	50	95,5	18,7	21,2	11,3
Contabilità speciali . . . . .	750	733,1	5.420,6	5.132,4	4.896,2
Partite di giro . . . . .	159	480,6	343,3	2.050,4	2.504,2
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.178</b>	<b>1.623,1</b>	<b>6.195,3</b>	<b>7.762,2</b>	<b>8.023,5</b>
Avanzo (+) o disavanzo (-) . . . . .	1 (-)	88,3 (-)	11,6 (-)	13,0 (+)	91,9 (-)

Nel prospetto si sono tenute distinte le contabilità speciali che nei conti dell'ente sono invece poste, sino a tutto l'esercizio 1969, sotto il titolo partite che si compensano (comprensivo anche delle partite di giro) e nel conto del 1970 (vedi, *retro*, n. 3) sotto il titolo dei movimenti in conto capitale. Per ragioni di omogeneità, nel prospetto (parte riguardante l'esercizio 1970), le gestioni delle aziende agricole e della sezione di bonifica montana (che nei conti dell'ente sono poste sotto il titolo delle partite che si compensano) sono state com-

prese tra le contabilità speciali, mentre le fidejussioni (che nel consuntivo dell'ente per il 1970 sono poste tra i movimenti in conto capitale) sono state ricomprese tra le partite di giro.

Si ritiene, comunque, utile — in relazione alla diversa rappresentazione contabile adottata dall'ente a partire dal 1970 — riportare i dati riassuntivi della gestione 1970 (in milioni di lire), quali risultano dai conti dello stesso ente, nel prospetto che segue:

*Entrate accertate:*

1) Effettive . . . . .	519,9
2) In conto capitale:	
a) per operazioni finanziarie . . . . .	3
b) fidejussioni . . . . .	63,3
c) contabilità speciali per lavori . . . . .	4.645,3

4.711,6

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3) Partite compensative:

a) gestione aziende agricole . . . . .	82,9	
b) gestione sezione bonifica montana . . . . .	168	
c) anticipazioni e partite di giro . . . . .	2.449,2	
		2.700,1
Totale . . . . .		7.931,6

Uscite impegnate:

1) Effettive . . . . .		611,8
2) In conto capitale:		
a) per operazioni finanziarie . . . . .	3	
b) fidejussioni . . . . .	63,3	
c) contabilità speciali per lavori . . . . .	4.645,3	
		4.711,6

3) Partite compensative:

a) gestione aziende agricole . . . . .	82,9	
b) gestione sezione bonifica montana . . . . .	168	
c) anticipazioni e partite di giro . . . . .	2.449,2	
		2.700,1
Totale . . . . .		8.023,5

Avanzo (+) o disavanzo (-) . . . . .	(-) 91,9
--------------------------------------	----------

Il prospetto relativo alle gestioni dal 1967 al 1970 dimostra, per l'esercizio 1967, un andamento analogo al 1966 per quanto riguarda le entrate (senza considerare le vere e proprie partite di giro che non incidono sulla gestione) ed un sensibile aumento delle spese effettive; per gli esercizi successivi pone in evidenza notevoli aumenti sia nelle entrate che nelle spese effettive, nonché nelle contabilità speciali.

I risultati delle gestioni degli esercizi 1967, 1968 e 1970 si chiudono con elevati disavanzi (esercizio 1967: lire 88,3 milioni; esercizio 1968: 11,6 milioni; esercizio 1970: lire 91,9 milioni) pari alla eccedenza delle spese effettive sulle entrate effettive; il risultato dell'esercizio 1969 si chiude, invece, con un modesto avanzo (13 milioni) al quale si contrappone, peraltro, un disavanzo tra entrate e spese effettive di oltre 16 milioni.

È da precisare che i bilanci preventivi risultano, invece, in pareggio non soltanto finanziario, ma anche economico.

I risultati negativi, rispetto alle previsioni, sono stati determinati da minori entrate effettive, compensate, soltanto parzialmente, da minori spese effettive.

Le relazioni dell'amministrazione attribuiscono le mancate realizzazioni delle previsioni, soprattutto, al minore volume di lavori eseguiti in concessione nei settori delle opere pubbliche idrauliche e di irrigazione, rispetto alle previsioni (che oltre a determinare minori gettiti nelle entrate delle contabilità speciali — e, correlativamente, minori uscite per pagamenti alle imprese appaltatrici — ha dato luogo a minori gettiti a titolo di contributo nelle spese generali) nonché ai ritardi nel perfezionamento delle formali approvazioni dei progetti.

Negli ultimi due esercizi considerati (1969 e 1970) i risultati negativi sono da ascrivere, anche (cfr. *retro*, n. 6), alla forte diminuzione del volume dei lavori affidati, con il sistema della concessione, dal Ministero dell'agricoltura.

Le più importanti impostazioni di bilancio riportate nel prospetto relativo agli esercizi considerati sono costituite dalle entrate e dalle spese effettive — che comprendono, nella parte attiva, contributi dello

Stato per i compensi della progettazione e direzione dei lavori delle opere eseguite in concessione nonché i contributi dei proprietari e, nella parte passiva, le spese per il personale e per il funzionamento degli uffici e degli organi dell'ente — e dalle contabilità speciali che comprendono le riscossioni per l'esecuzione delle opere pubbliche in concessione e, correlativamente, i pagamenti alle imprese appaltatrici.

Infatti le impostazioni ai movimenti di capitale (riportate nello stesso precedente prospetto) afferiscono ai prelevamenti dal fondo di avviamento ed agli investimenti patrimoniali per acquisto attrezzature per la nuova sede ed alla consistenza del fondo rischi, cui si è accennato al precedente paragrafo 3, mentre quelle relative alle partite di giro comprendono costituzioni e restituzioni di depositi cauzionali, le ritenute fiscali, le fidejussioni a garanzia di operazioni effettuate da terzi a società cooperative (peraltro, dal 1970, come si è detto, detta posta è stata collocata tra le partite « in conto capitale ») nonché riscossioni ed erogazioni per finanziamenti provvisori ed anticipazioni.

Si ritiene opportuno dare, nei prospetti che seguono, una dimostrazione analitica delle impostazioni relative alle entrate ed alle spese effettive ed alle contabilità speciali.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Entrate e uscite effettive*

(in milioni di lire)

	1966	1967	1968	1969	1970
<b>ENTRATE</b>					
Rendita del fondo patrimoniale . . . . .	14,8	8,8	3,8	2,8	2,1
Contributi dello Stato per concorso nelle spese generali relativi alle concessioni	65,0	88,1	182,7	200,0	225,2
Contributi dei proprietari . . . . .	132,5	128,7	128,6	154,7	143,1
Contributi per concorso nelle spese gene- rali per opere di miglioramento fon- diario . . . . .	—	—	85,8	182,6	149,0
Proventi diversi . . . . .	0,6	—	0,2	1,5	0,5
Prelevamenti dal fondo patrimoniale per formazione catasto . . . . .	5,0	—	—	—	—
<b>Totale entrate effettive . . . . .</b>	<b>217,9</b>	<b>225,6</b>	<b>401,1</b>	<b>541,6</b>	<b>519,9</b>
<b>USCITE</b>					
Oneri patrimoniali . . . . .	4,7	6,3	3,7	9,5	7,2
Spese funzionamento degli uffici . . . . .	14,8	25,1	38,4	49,8	35,2
Spese per organi dell'ente . . . . .	17,4	18,9	19,6	24,2	34,2
Spese di progettazione e direzione lavori	13,4	21,0	33,0	33,7	26,2
Annualità e interessi passivi . . . . .	2,4	5,5	8,9	18,2	26,0
Aggio esattoriale e rimborsi . . . . .	1,6	0,6	0,6	0,2	0,3
Formazione del catasto . . . . .	5,0	—	—	—	—
Oneri per il personale . . . . .	159,2	236,5	308,5	422,5	482,7
<b>Totale uscite effettive . . . . .</b>	<b>218,5</b>	<b>313,9</b>	<b>412,7</b>	<b>558,1</b>	<b>611,8</b>
<b>Avanzo (+) o disavanzo (-) . . . . .</b>	<b>0,6 (-)</b>	<b>88,3 (-)</b>	<b>11,6 (-)</b>	<b>16,5 (-)</b>	<b>91,9 (-)</b>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Contabilità speciali

(in milioni di lire)

	1966	1967	1968	1969	1970
<b>ENTRATE</b>					
Dallo Stato per esecuzione e manutenzione di opere pubbliche in concessione . . . . .	436,0	479,5	1.569,0	1.108,3	1.448,8
Dallo Stato per concorso nelle spese di attività sperimentali, studi e ricerche . . . . .	251,7	87,8	122,6	143,7	200,1
Dai proprietari per concorso nelle spese di esecuzione di opere pubbliche . . . . .	4,5	1,6	9,5	3,2	—
Riscossioni per esecuzione programmi di ricostituzione viticola (da parte del FEOGA) . . . . .	—	—	3.318,6	3.652,2	2.981,4
Riscossioni per opere di miglioramento fondiario (da parte dello Stato e dei proprietari) . . . . .	—	—	208,0	79,5	15,0
Totale . . . . .	692,2	568,9	5.227,7	4.986,9	4.645,3
Entrate delle aziende speciali sperimentali . . . . .	57,4	149,7	157,5	43,1	(a) 82,9
Entrate della sezione autonoma di bonifica montana . . . . .	0,4	14,5	35,4	102,4	(a) 168,0
Totale entrate . . . . .	750,0	733,1	5.420,6	5.132,4	4.896,2
<b>USCITE</b>					
Spese per esecuzione di opere pubbliche e per interventi di manutenzione . . . . .	440,5	481,1	1.578,5	1.111,4	1.448,8
Spese per ricerche, studi e sondaggi . . . . .	251,7	87,8	122,6	143,7	200,1
Spese per la realizzazione di programmi di ricostituzione viticola . . . . .	—	—	3.318,6	3.652,3	2.981,4
Spese per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario . . . . .	—	—	208,0	79,5	15,0
Totale . . . . .	692,2	568,9	5.227,7	4.986,9	4.645,3
Spese per le aziende sperimentali . . . . .	57,4	149,7	157,5	43,1	(a) 82,9
Spese per la sezione autonoma di bonifica montana . . . . .	0,4	14,5	35,4	102,4	(a) 168,0
Totale uscite . . . . .	750,0	733,1	5.420,6	5.132,4	4.896,2

(a) Nel consuntivo del 1970 dell'ente rimaste sotto il titolo delle partite compensative.

Circa le entrate effettive è da osservare quanto segue:

a) la maggior fonte è costituita dai compensi spettanti all'ente per concorso nelle spese generali incontrate nello esple-

tamento dell'attività di concessionario di opere pubbliche e di miglioramento fondiario, secondo le aliquote stabilite dal Ministero dell'agricoltura (che, dal 1° gennaio 1965, vanno dal massimo del 16 per cento, per le opere irrigue, al minimo del 5 per



cento per le opere di miglioramento fondiario).

Nel 1967 sono stati accertati contributi per l'esecuzione di opere pubbliche in concessione per lire 88 milioni circa; nel 1968 per 182,7 milioni; nel 1969 per 200 milioni e nel 1970 per 225,2 milioni.

Nel 1968 sono stati accertati contributi per concorsi nelle spese generali per opere di miglioramento fondiario (costruzione di impianti viticoli) per 85,8 milioni, nel 1969 per 182,6 milioni e nel 1970 per 149 milioni;


b) altra fonte è costituita dalla partecipazione della proprietà fondiaria — in conformità di quanto previsto dall'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 — ricadente nel comprensorio classificato di prima categoria, con esclusione delle zone di competenza dei consorzi di bonifica esistenti.

La contribuzione della proprietà privata (nella misura, rimasta sinora invariata, dell'8,85 per ogni lira di reddito dominicale imponibile) ha dato un gettito di 128 mi-

lioni circa nel 1967 e nel 1968, di lire 154,7 milioni nel 1969 e di 143,1 milioni nel 1970.

Nessuna entrata è stata, invece, accerata a carico della proprietà privata, in applicazione dell'articolo 12 della legge n. 1048 del 1961, che obbliga a contribuire i proprietari degli immobili che traggono benefici dalle opere costruite dall'ente in quanto le spese per quasi tutte le opere sinora realizzate sono state finanziate integralmente dallo Stato; per quelle poche opere eseguite, sinora, con il contributo (parziale) dello Stato (in particolare strade, acquedotti ed altre opere infrastrutturali), al piano di riparto tra i proprietari delle quote poste a carico dell'ente verrà provveduto, secondo l'intendimento dell'ente, dopo l'ultimazione ed il collaudo di tali opere.

Il diagramma che segue, nel quale sono riportati gli andamenti dei due principali cespiti d'entrata dell'ente, denuncia chiaramente l'andamento stazionario delle entrate della contribuzione e quello ascendente delle entrate a titolo di spese generali sulle opere pubbliche realizzate:




c) modestissima l'entrata rappresentata dagli interessi sulla disponibilità del fondo patrimoniale di lire 500 milioni versato dallo Stato, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 1048 del 1961, a titolo di avviamento; la rendita di tale disponibilità (costituita dagli interessi attivi maturati sul deposito effettuato presso il Monte dei Paschi) è scesa dai 14,8 milioni del 1966 a 8,8 milioni nel 1967, a 3,8 milioni nel 1968, a 2,8 milioni nel 1969 ed a 2,1 milioni nel 1970, in conseguenza dell'utilizzazione del fondo (la disponibilità effettiva da lire 286.505.121 al 31 dicembre 1966 è scesa a lire 110.752.416 al 31 dicembre 1967, a lire 61.135.162 al 31 dicembre 1968, a lire 48.892.253 al 31 dicembre 1969 ed a lire 30.370.827 al 31 dicembre 1970).

Tra le uscite effettive (in disparte gli interessi passivi dei quali si parlerà ad illustrazione della situazione di cassa, *infra*, n. 10) incidono per una quota molto notevole gli oneri per il personale che segnano, altresì, una progressiva evoluzione dovuta (cfr. *retro*, n. 4) alle nuove assunzioni ed all'attribuzione dei miglioramenti economi-

ci. Tali oneri da lire 159,2 milioni del 1966 sono saliti a lire 236,5 milioni nel 1967, a lire 308,5 milioni nel 1968, a lire 422,5 milioni nel 1969 ed a lire 482,7 milioni nel 1970.

È da considerare anche che altro personale (10 unità nell'esercizio 1967, 23 nel 1968, 17 nel 1969 e 18 nel 1970) è stato retribuito con i fondi delle perizie per studi e ricerche (con spese di lire 26,7 milioni nell'esercizio 1967, di lire 31,7 milioni nell'esercizio 1968, di lire 41,6 milioni nell'esercizio 1969 e di lire 71,8 milioni nell'esercizio 1970). Senza considerare tale ultimo personale si rileva che le spese per i dipendenti hanno inciso sul totale delle spese effettive per il 75,32 per cento nel 1967, per il 74,73 per cento nel 1968, per il 75,70 per cento nel 1969 e per il 78,90 per cento nel 1970 (mentre nel 1966 avevano inciso per il 72,80 per cento).

I diagrammi che seguono (nei quali sono stati inclusi i dati relativi agli esercizi precedenti) danno una migliore visione dell'andamento delle spese del personale a confronto con quelle generali:



In un quadro più vasto, al fine di valutare l'incidenza degli oneri del personale sull'intera gestione, l'importo delle spese per i dipendenti (compresi quelli a carico delle perizie per studi), la cui opera è funzionalmente collegata con lo svolgimento delle opere, va messo a raffronto con il volume dei lavori eseguiti.

Il rapporto di tali oneri, rispetto al totale delle spese per la realizzazione delle opere, è del 46,27 per cento per il 1967, del 6,50 per cento per il 1968, del 9,30 per cento per il 1969 e dell'11,93 per cento per il 1970.

Tra le spese effettive è da rilevare anche l'incremento di quelle generali e di funzionamento degli uffici. Tale aumento è da rapportare, pure esso, all'espansione dell'attività dell'ente che ha richiesto l'apertura di uffici distaccati a Siena, Orvieto e Terni.

Le spese per gli organi statutari sono salite da 17,4 milioni di lire del 1966, a 18,9 milioni nel 1967, a 19,6 milioni nel 1968, a 24,2 milioni nel 1969 ed a 34,2 milioni nel 1970. Gli aumenti sensibili del 1969 e del 1970 sono dovuti alla nuova composizione del Consiglio (che comprende ora ben 42 membri), il cui insediamento è avvenuto nel secondo semestre del 1969, ed alle nuove misure dei compensi fissate con la deliberazione del 13 novembre 1969 cui si è accennato al precedente paragrafo 5.

I movimenti delle contabilità speciali mettono in evidenza il progressivo incremento (in misura più marcata nel 1968) dell'attività nel settore delle opere pubbliche in concessione, rispetto agli esercizi precedenti, e lo svolgimento di una intensa attività per la realizzazione dei programmi di ricostituzione viticola con le provvidenze della CEE-FEOGA negli ultimi tre esercizi considerati.

I prospetti della gestione delle tre aziende sperimentali dimostrano il pareggio tra proventi e spese; i conti particolari delle aziende chiudono, invece, complessivamente, con modesti avanzi, che sono stati riportati negli esercizi successivi ed utilizzati nel corso di tali esercizi (esercizio 1967: utile di lire 1.170.123; esercizio 1968: utile

di lire 3.980.257; esercizio 1969: utile di lire 2.430.380; esercizio 1970: utile di lire 3.048.417).

La gestione della sezione autonoma di bonifica montana è caratterizzata (come si è già accennato al paragrafo 6) da un persistente andamento deficitario. Il consuntivo di tale sezione denuncia, infatti, un disavanzo di lire 13.625.484 per l'esercizio 1967, di lire 19.133.225 per il 1968, di lire 14.529.116 per il 1969 e di lire 13.576.800 (cui corrisponde, peraltro, un disavanzo di amministrazione di lire 8.420.218) per il 1970. Tali disavanzi (che complessivamente, sino al 31 dicembre 1970, ammontano a lire 55,7 milioni) sono stati, provvisoriamente, ripianati con anticipazioni della gestione ordinaria dell'ente.

I dati suesposti sono più che idonei per dimostrare la cronica insufficienza dei proventi a coprire le spese e confermano le preoccupazioni espresse al precedente paragrafo 6.

I consuntivi degli esercizi considerati espongono, nei risultati finali, disavanzi di competenza: esercizio 1967 lire 88.355.643; esercizio 1968 lire 11.641.616; esercizio 1969 lire 16.467.310 ed esercizio 1970 lire 91.883.843.

Il disavanzo di competenza dell'esercizio 1967 si traduce in disavanzo di amministrazione di lire 87.811.021 per effetto della utilizzazione della somma di lire 544.622 corrispondente all'avanzo di amministrazione, risultante dai conti dell'ente, al 31 dicembre 1966 (10); il disavanzo del 1969 si risolve, invece, in un avanzo di amministrazione di lire 28.934.022 a seguito del risultato attivo della gestione dei residui (cfr. *infra* n. 9) ed il disavanzo del 1970 si riduce da lire 91.883.843 a lire 91.844.064 per analogo risultato nella gestione dei residui.

Mentre il disavanzo del 1968 (lire 11 milioni 641.616) è stato coperto mediante l'utilizzazione di pari importo dal fondo

(10) Vedi, in particolare, relazione dell'amministrazione e relazione dei revisori dei conti sul consuntivo del 1966 riportate nella precedente relazione al Parlamento, pag. 125 e pag. 137.


patrimoniale di avviamento, la sistemazione del disavanzo del precedente esercizio (lire 87.811.021) è stata rimandata agli esercizi successivi nel presupposto che lo squilibrio della gestione 1967 fosse da imputarsi a cause transitorie. Sinora (giusta deliberazioni assunte in sede di approvazione del preventivo nonché del consuntivo del 1969, approvate dal Ministero vigilante) è stato possibile, con l'avanzo di amministrazione realizzato nel 1969 e mediante altro prelevamento dell'importo di lire 17.910.521 dal fondo patrimoniale di avviamento, ridurre la perdita rimasta da regolarizzare a lire 40.966.478.

All'esercizio successivo è stata rimandata pure la sistemazione del disavanzo del 1970 (lire 91,9 milioni in cifra tonda).

Così al termine dell'esercizio 1970 lo scompeso della gestione dell'ente da regolarizzare è salito a lire 132.810.542 (oltre a lire 55.708.043 della gestione della sezione di bonifica montana).

Da quanto riferito risulta che i conti di competenza dell'ente a partire dal 1963, si sono sempre chiusi con risultati deficitari.

Al fine di consentire una migliore percezione dell'andamento dei risultati finali delle gestioni dell'ente (sin dalla sua istituzione) valga il diagramma qui riportato:



Vale, in proposito, anche considerare che nelle previsioni per il 1971 ed in quelle per il 1972 il disavanzo risulta notevolmente incrementato (esercizio 1971: lire 147 milioni; esercizio 1972: lire 208 milioni).

In tale situazione è evidente che l'ente potrà praticamente attendere ai suoi compiti soltanto se riuscirà, attraverso una rigida politica di contenimento delle spese ed attraverso l'adeguamento della contribuzione, a portare in equilibrio la gestione.

Si stima, infine, opportuno, solo a titolo conoscitivo, far rilevare che recentemente il Consiglio ha deliberato (riunione del 20 gennaio 1972) il ricorso al mutuo per l'estinzione delle passività risultanti dai disavanzi in essere sino a tutto il 31 dicembre 1970 invocando le provvidenze di cui all'articolo 23 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive integrazioni (articolo 2 del decreto legge 5 luglio 1971, n. 432 nel testo sostituito con l'articolo unico della legge di conversione n. 592 del 4 agosto 1971) e cioè il contributo dello Stato sino al 50 per cento della spesa di ammortamento.

9. - IL CONTO DEI RESIDUI

La gestione dei residui degli esercizi considerati può riassumersi nei risultati finali riportati nel prospetto che segue, che sono stati determinati sulla base dei dati esposti nei conti dell'ente, detraendo, però, per i motivi enunciati nella precedente relazione (paragrafo 8.2, pag. 19), peraltro per le gestioni sino a tutto il 1968, dall'ammontare dei residui passivi, la somma dei 20 milioni anticipata dall'ente, mediante prelevamento dal fondo di avviamento, al tesoriere:

(in milioni di lire)

ESERCIZIO	ATTIVI			PASSIVI		
	Correnti	Precedenti	Totali	Correnti	Precedenti	Totali
1966 . . . . .	834,1	742,2	1.576,3	771,4	643,2	1.414,6
1967 . . . . .	804,7	1.108,5	1.913,2	940,8	1.036,1	1.976,9
1968 . . . . .	5.389,4	1.505,5	6.894,9	5.170,0	1.489,0	6.659,0
1969 . . . . .	5.468,7	1.786,4	7.255,1	5.822,2	1.475,5	7.297,7
1970 . . . . .	4.602,3	4.698,6	9.300,9	5.938,3	3.486,2	9.424,5

Nel prospetto, per una migliore visione della dinamica dei residui, sono stati riportati anche i dati relativi all'esercizio 1966.

Va precisato che nel corso dell'esercizio 1969, l'ente, avendo potuto contare, per un certo periodo, su un saldo attivo del conto corrente di cassa, ha revocato la cennata anticipazione di 20 milioni; detta somma (portata nei conti dell'ente in detrazione dell'ammontare dei residui passivi) è andata, ovviamente, ad incrementare il residuo del fondo patrimoniale di avviamento.

A partire dall'esercizio 1969, l'Ente si è adeguato al rilievo formulato dalla Corte nella precedente relazione (paragrafo 8.2, pag. 19), sicché nel 1969, come pure nel

1970, i dati surriportati coincidono con quelli risultanti dai conti dell'ente.

I residui passivi, negli importi sopra esposti, sono comprensivi anche del fondo di liquidazione del personale (lire 22,9 milioni nell'esercizio 1966; lire 39,8 milioni nell'esercizio 1967; lire 59,9 milioni nell'esercizio 1968; lire 97,9 milioni nell'esercizio 1969 e lire 146,6 milioni nel 1970).

Nella situazione patrimoniale (vedasi *infra*, paragrafo 12) il conto del fondo di liquidazione del personale è stato tenuto distinto dalla voce « debiti ».

Il prospetto pone in evidenza:

1) il progressivo aumento del volume dei residui, sia attivi che passivi;

2) un costante equilibrio (pareggio) tra residui attivi e passivi;

3) una netta prevalenza dei residui formati negli esercizi correnti su quelli provenienti dagli esercizi precedenti, sino a tutto il 1969; per il 1970 invece un equilibrio tra residui provenienti dagli esercizi precedenti e residui dell'esercizio.

La notevole mole dei residui al 31 dicembre 1968 aveva indotto il Collegio dei revisori dei conti a suggerire, in sede di relazione al consuntivo, « l'opportunità di provvedere, entro il 1969, all'analisi ed all'esame delle singole voci al fine di accertare, ove sia possibile, la riscossione dei residui attivi e di eliminare quelle partite che dovessero risultare, giuridicamente o di fatto, inconsistenti ».

Il suggerimento è stato accolto dalla presidenza dell'ente che ha provveduto, alla chiusura dell'esercizio 1969, ad una accurata revisione dei residui in essere ed alla

eliminazione di quelli non più rispondenti ad accertamenti o impegni giuridicamente perfetti.

L'ulteriore appesantimento della situazione dei residui alla fine del 1970 induce la Corte a sottolineare la necessità di un riesame dei residui stessi per eliminare quelli che non hanno titolo giuridico per essere conservati. Esigenza avvertita anche dal Collegio dei revisori che ha sollecitato l'ente ad « attuare concrete iniziative intese ad affrettare le operazioni di liquidazione delle partite di credito e di addebito attraverso anche e soprattutto la sollecita definizione degli impegni ».

#### 10. - LA SITUAZIONE DI CASSA

Il conto di cassa degli esercizi oggetto della presente relazione è il seguente (per utile raffronto sono stati riportati anche i dati relativi all'esercizio 1966):

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

		(in milioni di lire)				
		1966	1967	1968	1969	1970
Consistenza all'inizio dell'esercizio . . . . .			141,2 (←)	4,2	315,4	1,5 (←)
Riscossioni:						
— in conto competenza	343,1	730,1	794,3	2.306,4	3.329,4	
— in conto residui . . .	265,2	467,8	394,9	1.952,8	2.556,6	
	608,3	1.197,9	1.189,2	4.259,2	5.886,0	
Pagamenti:						
— in conto competenza	406,4	682,5	1.025,3	1.939,9	2.085,2	
— in conto residui . . .	373,6	378,4	475,1	2.002,4	3.811,5	
	780,0	1.060,9	1.500,4	3.942,3	5.896,7	
Consistenza alla fine dell'esercizio . . . . .	141,2 (←)	4,2 (←)	315,4 (←)	1,5 (←)	9,2 (←)	

Gli incassi ed i pagamenti vengono effettuati attraverso il Monte dei Paschi di Siena che, oltre alle funzioni di cassiere, svolge anche quelle di tesoriere dell'ente, giusta convenzione del 2 aprile 1962 approvata dal Ministero dell'agricoltura e foreste con nota n. 12968 del 22 aprile 1962.

Dal prospetto si rileva che la cassa alla chiusura dei vari esercizi è rimasta quasi sempre allo scoperto (soltanto alla fine del 1969 il conto si è chiuso con un modesto avanzo).

Lo scoperto è stato ripianato con anticipazioni del tesoriere ed, al riguardo, occorre precisare che con deliberazioni n. 19 del 3 febbraio 1967 e n. 367 dell'11 ottobre 1968 (approvate dal Ministero dell'agricoltura e foreste con note, rispettivamente, n. 14886 del 6 novembre 1967 e n. 11883 del 12 dicembre 1968) è stato elevato da 150 milioni a 200 milioni, prima, ed a 400 milioni, poi, il limite dello scoperto di conto corrente per le anticipazioni da parte del tesoriere.

Lo squilibrio di cassa è, in buona parte, dovuto alla lunghezza dei « tempi » occorrenti per la liquidazione, da parte del Ministero, dei corrispettivi dei lavori eseguiti dall'ente ed alla esigenza, avvertita dall'ente medesimo, di fare luogo, nelle more della emissione e del perfezionamento dei provvedimenti ministeriali, all'anticipazione alle imprese appaltatrici di parte dei crediti maturati con l'emissione dei certificati di acconto nell'intento, anche, di evitare la corresponsione degli interessi moratori previsti dall'articolo 35, 2° comma, del capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Ovviamente tale situazione comporta oneri per interessi passivi a carico dell'ente (sino a tutto il 30 giugno 1969 sulle anticipazioni gravava a favore dell'istituto bancario l'interesse del 6 per cento sui primi

100 milioni ed il 6,50 per cento sulla eccedenza oltre i 100 milioni; dal 1° luglio 1969 il 6,75 per cento, dal 14 agosto 1969 il 7,25 per cento, dal 1° aprile 1970 l'8,75 per cento e dal 1° luglio 1970 il 9,75 per cento, più 1/8 trimestrale sul massimo scoperto oltre i 100 milioni). Tali interessi, peraltro, si risolvono, spesso, in aggravii anche per lo Stato in quanto, per taluni lavori ed entro certi limiti (che non possono superare il 3 per cento del costo dell'opera), vengono accreditati a favore dell'ente, dalle apposite commissioni collaudatrici, in sede di definizione dei rapporti tra Ministero ed ente concessionario, gli oneri sostenuti dall'ente per le anticipazioni alle imprese.

La situazione positiva di cassa durante il 1969 ha consentito all'ente, come già riferito (paragrafo precedente), di effettuare l'operazione di revoca dell'anticipazione dei 20 milioni.

Il notevole incremento, rispetto agli esercizi precedenti, degli incassi e dei pagamenti del 1970, è particolarmente dovuto ai programmi attuati con le provvidenze della CEE-FEOGA.

#### 11. - IL CONTO ECONOMICO

Il prospetto che segue e che riassume il conto economico — e cioè le rendite e le spese dell'esercizio nonché le sopravvenienze ed insussistenze, dalla cui somma algebrica risulta l'aumento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione — evidenzia risultati negativi delle gestioni degli esercizi 1967, 1968 e 1970 (specie con riferimento alla gestione dell'esercizio 1966, i cui dati sono inclusi nel prospetto per raffronto) ed un risultato positivo per la gestione del 1969 dovuto, peraltro, a variazioni dei residui a seguito del riaccertamento cui si è accennato (cfr. *retro*, n. 9):



VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1966	1967	1968	1969	1970
Rendite e entrate effettive	217.867.509 (+)	225.605.665 (+)	401.094.693 (+)	541.682.565 (+)	519.913.410 (+)
Spese ed uscite effettive .	218.530.484 (-)	313.961.308 (-)	412.736.309 (-)	558.149.875 (-)	611.797.253 (-)
Differenza . . .	662.975 (-)	88.355.643 (-)	11.641.616 (-)	16.467.310 (-)	91.883.843 (-)
Riaccertamento residui . .	615.187 (+)	—	—	45.401.332 (+)	39.779 (+)
Acquisto beni duraturi .	5.427.922 (+)	5.128.525 (+)	12.333.005 (+)	11.767.123 (+)	9.587.330 (+)
Quote di ammortamento .	3.300.107 (-)	3.471.000 (-)	4.699.250 (-)	5.903.720 (-)	6.924.934 (-)
Erogazioni per il catasto terreni . . . . .	631.730 (-)	614.180 (-)	830.170 (-)	726.873 (-)	610.905 (-)
Da prelevarsi dal fondo patrimoniale per acquisto beni duraturi . . .	—	—	9.361.423 (-)	—	—
Importo erogato sulla somma a disposizione per acquisto mobili . . . .	—	—	—	1.017.997 (-)	—
Risultato d'esercizio . . .	1.448.297 (+)	87.312.298 (-)	14.199.454 (-)	33.052.555 (+)	89.792.573 (-)

In merito a detto conto va precisato:

che le quote di ammortamento sono state determinate dall'ente applicando, sul prezzo di acquisto, l'aliquota del 10 per cento annuo per i mobili e quella del 15 per cento annuo per le apparecchiature;

che, seguendo il criterio adottato nella precedente relazione (paragrafo 8.4, pag. 21), sono state riportate sotto la posta « erogazioni per il catasto terreni » le quote pagate a tale titolo nei relativi esercizi e, cioè, lire 614.180 nel 1967, lire 830.170 nel 1968, lire 726.873 nel 1969 e lire 610.905 nel 1970 (provenienti tutte dai residui dei 5 milioni « impegnati » nei conti dell'ente durante il 1966);

che, conseguentemente, il risultato economico dell'ultimo esercizio considerato (lire 89,7 milioni in c. t.) non coincide con quello del conto redatto dall'ente ed accettato dai revisori dei conti (91,6 milioni in

c. t.); la differenza (esatte lire 1.816.758) è pari alla somma impegnata e rimasta da pagare al 31 dicembre 1970 per la formazione del catasto (vedi prospetto di utilizzazione del fondo di avviamento al paragrafo 12).

Va rilevato, infine, che il conto economico relativo al 1969 è stato dall'ente, dopo la deliberazione del consuntivo da parte del Consiglio, rielaborato a seguito di riaccertamenti eseguiti sulla situazione patrimoniale, rimesso al Ministero e da questo approvato insieme al consuntivo.

12. - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale, rielaborata in base al criterio di prospettazione adottato nella precedente relazione (paragrafo 8.4, pag. 21), è la seguente:

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1966	1967	1968	1969	1970
Cassa (presso il tesoriere) . . . .	—	—	—	1.567.583	—
Crediti . . . . .	1.576.312.590	1.913.277.141	6.894.909.128	7.255.189.925	9.300.978.031
Consistenza residua fondo patrimoniale di avviamento . . . . .	286.505.121	110.752.416	61.135.162	(a) 30.981.732	30.370.827
Titoli (quote società cooperative)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aziende sperimentali . . . . .	41.925.395	102.943.920	104.049.780	104.049.780	104.049.780
Immobili . . . . .	—	114.120.000	161.801.224	171.296.224	171.296.224
Materiali duraturi . . . . .	29.171.085	34.299.610	46.632.615	58.399.738	67.987.068
<b>Totale attività . . . . .</b>	<b>1.933.929.191</b>	<b>2.275.408.087</b>	<b>7.268.542.909</b>	<b>7.621.499.982</b>	<b>9.674.696.930</b>
Scoperto di cassa . . . . .	141.194.822	4.152.500	315.368.099	—	9.255.316
Debiti . . . . .	1.391.620.260	1.937.095.611	6.599.022.109	7.199.808.862	9.277.920.120
Fondo d'ammortamento . . . . .	8.253.680	11.724.680	16.423.930	22.327.650	29.252.584
Fondo liquidazione del personale	22.952.886	39.840.051	59.971.557	97.915.124	146.613.137
Debiti per acquisto mobili . . . .	—	—	9.361.423	—	—
<b>Totale passività . . . . .</b>	<b>1.564.021.648</b>	<b>1.992.812.842</b>	<b>7.000.147.118</b>	<b>7.320.051.636</b>	<b>9.463.041.157</b>
Fondo patrimoniale di avviamento	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
<b>Risultati delle gestioni pregresse</b>	<b>(-) 130.092.457</b>	<b>(-) 217.404.755</b>	<b>(-) 231.604.209</b>	<b>(-) 198.551.654</b>	<b>(-) 288.344.227</b>
<b>Totali a pareggio . . . . .</b>	<b>1.933.929.191</b>	<b>2.275.408.087</b>	<b>7.268.542.909</b>	<b>7.621.499.982</b>	<b>9.674.696.930</b>

(a) Al netto dell'importo di lire 17.910.521 utilizzato per la copertura del disavanzo esercizio 1967.

Come si può rilevare dal prospetto, la situazione patrimoniale si è, di massima, progressivamente aggravata (in misura notevole negli esercizi 1968 e 1970); un modesto miglioramento ha invece segnato nell'esercizio 1969.

Il peggioramento (lire 87.312.298, pari alla differenza tra lire 217.404.755 e lire 130.092.417 nell'esercizio 1967 rispetto al 1966; lire 14.199.454, pari alla differenza tra lire 231.604.209 e lire 217.404.755 nell'esercizio 1968 rispetto al 1967 e lire 89.792.573, pari alla differenza tra lire 288.344.227 e lire 198.551.654 nell'esercizio 1970 rispetto al 1969) è determinato dai disavanzi economici dei tre esercizi e coincide, nelle cifre, con gli importi dei risultati emergenti dai conti economici; anche il miglioramento del 1969 (lire 33.052.555 pari alla differenza tra lire 231.604.209 e lire 198.551.654) coincide con i dati del conto economico.

Il prospetto differisce sostanzialmente dalle situazioni elaborate dall'ente essendovi stato inserito — per i motivi esposti nella precedente relazione (paragrafo 8.5, pag. 23) — come parte negativa, il fondo patrimoniale di avviamento (500 milioni).

Comunque anche le situazioni dell'ente espongono, nelle risultanze finali, le varia-

zioni del patrimonio nelle cifre sopraindicate.

A conclusione dell'esame della situazione patrimoniale si riporta un prospetto con la indicazione delle utilizzazioni e della consistenza del fondo patrimoniale di avviamento al 31 dicembre 1970, precisando che l'utilizzazione di parte del fondo per la copertura del disavanzo 1968 è stata approvata dal Ministero dell'agricoltura con nota n. 11965 del 16 gennaio 1970 con la motivazione che « l'operazione tende all'eliminazione di un deficit di cassa presso il tesoriere e, quindi, alla riduzione di oneri per interessi passivi » e con l'invito (già formulato in sede di approvazione del consuntivo 1964) a « non utilizzare ulteriormente il fondo patrimoniale per siffatti prelevamenti tenuto conto che essi debbono avere un limite nel tempo con riguardo ad altri strettamente connessi alla fase di primo avviamento delle attività istituzionali »; si precisa inoltre che la successiva deliberata utilizzazione dell'importo di lire 17.910.521 a parziale copertura del disavanzo del 1967 è stata approvata dal Ministero implicitamente in sede di approvazione del consuntivo 1969 (citata nota n. 13649 del 1° marzo 1971).

A) Fondo patrimoniale d'avviamento . . . . . L. 500.000.000

B) Prelevamenti effettuati:

— a pareggio disavanzo 1963 . . . . .	L. 55.548.539
— a pareggio disavanzo 1964 . . . . .	» 70.604.831
— a parziale pareggio disavanzo 1967 . . . . .	» 17.910.521
— a pareggio disavanzo 1968 . . . . .	» 11.641.616
— acquisto azienda sperimentale di Cesa . . . . .	» 41.925.395
— acquisto azienda sperimentale di Marciano . . . . .	» 24.232.525
— acquisto azienda montana di Poggio . . . . .	» 37.891.860
— acquisto sede di Arezzo . . . . .	» 141.249.354
— acquisto sede di Perugia . . . . .	» 30.046.870

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— partecipazione azionaria in società cooperative . . . . .	L.	15.000
— erogazioni per la formazione del catasto . . . . .	»	28.183.242
— acquisto beni mobili . . . . .	»	10.379.420
<hr/>		
C) Totale delle utilizzazioni . . . . .	L.	469.629.173
<hr/>		
D) Fondo depositato presso il tesoriere (A-C) . . . . .	L.	30.370.827
di cui:		
— impegnate per quota associativa fondazione « Breviglieri » . . . . .	»	3.000.000
— impegnate per acquisto terreni, sede e materiali . . . . .	»	2.542.526
— da erogare per la formazione del catasto . . . . .	»	1.816.758
<hr/>		
E) Disponibile ad ogni effetto . . . . .	L.	23.011.543
<hr/>		

Per completezza di informativa non appare superfluo soggiungere che l'ente, con delibera del 20 gennaio 1972 (cui si è accennato al precedente paragrafo 8) ha invocato l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 23 della legge n. 910 del 1966 e successive modificazioni ed integrazioni, anche per la sistemazione dei disavanzi già coperti con i prelevamenti dal fondo patrimoniale di avviamento.

13. - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto esposto sulla gestione dell'ente per gli esercizi 1967, 1968, 1969 e 1970 rende manifesta la gravità della situazione economico-finanziaria dell'ente che tende sempre più ad accentuarsi, come dimostrano anche le previsioni degli esercizi 1971 e 1972 che espongono disavanzi di parte effettiva per importi notevoli.

La Corte, richiamate le osservazioni tutte formulate nel corso della presente relazione, deve ancora segnalare l'esigenza:

1) dell'approvazione sollecitata da parte dell'autorità vigilante dei conti consuntivi,

al fine di consentire una tempestiva valutazione della gestione ed una più immediata ed efficace azione di vigilanza;

2) di una sollecita pronuncia della medesima autorità vigilante sul regolamento organico del personale, nonché in materia di emolumenti ai componenti gli organi collegiali e di una regolarizzazione, secondo le indicazioni contenute nelle determinazioni della Corte sopra richiamate, della situazione retributiva del personale;

3) di una regolamentazione dei servizi di contabilità e di amministrazione;

4) che si provveda ad una ristrutturazione della sezione di bonifica montana nell'intento di alleggerire la gestione dell'ente;

5) che si proceda ad accurato riesame dei residui allo scopo di eliminare quelle partite che non avessero a corrispondere ad accertamenti e impegni effettivamente assunti e perfetti.

---

---

*Determinazione n. 1076.*

## LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI  
LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 22 giugno 1971;

visto il testo unico 12 luglio 1934 n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1965, con cui è stato sottoposto a controllo l'Ente per l'irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana;

viste le leggi 18 ottobre 1961, n. 1048, 15 settembre 1964, n. 765 e 2 aprile 1968, n. 504;

visti l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

viste le proprie determinazioni 19 dicembre 1967, n. 807 e 5 marzo 1968, n. 838;

viste le delibere del Consiglio di amministrazione dell'Ente 10 settembre 1969, n. 353, 9 gennaio 1970, n. 17 e 29 gennaio

1970, n. 26 con le quali, anche con preciso riferimento alla determinazione della Corte n. 838 e in difformità della pronuncia in essa contenuta, si conferma l'adozione per il proprio personale, della disciplina dei contratti collettivi propri dei Consorzi di bonifica e se ne recepiscono i contenuti con adattamenti in relazione ai compiti svolti;

vista la nota 17 marzo 1970, n. 104430 con la quale il Ministero del tesoro sollecitava l'intervento del Ministero vigilante per la revoca delle deliberazioni consiliari dichiarate non conformi a legge dalla determinazione n. 838;

vista la nota 24 marzo 1970, n. 6459 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esprime l'avviso « che l'Ente in parola abbia la natura di Consorzio di bonifica », e, subordinatamente, che « si riscontrino in esso i caratteri essenziali dei Consorzi di bonifica » donde la inapplicabilità delle norme recate dai decreti legislativi n. 722 e n. 778 e, quindi, la possibilità di recepire discipline di trattamento economico derivanti da contratti collettivi di lavoro;

vista la delibera 24 febbraio 1971, n. 106 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha disposto, anche nei confronti dei dirigenti, l'applicazione del

contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dei Consorzi di bonifica ed Enti consortili similari di diritto pubblico stipulati in data 28 luglio 1970;

vista la delibera 6 aprile 1971, n. 201 con la quale è stato approvato dagli organi dell'Ente il nuovo Regolamento organico del personale che sostanzialmente recepisce — per quanto attiene al trattamento economico — i contratti collettivi di lavoro per i dirigenti ed i dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico;

udita la relazione del magistrato con funzioni di controllo presso l'Ente predetto;

considerato, in via preliminare, che la natura giuridica degli enti va accertata tenuto conto delle loro peculiari caratteristiche quali risultano dalle norme che ne costituiscono l'ordinamento, e non da assimilazioni con altri organismi o categorie di enti;

che le norme istitutive e quelle che ne fissano i compiti e ne disciplinano l'attività fanno palese come nell'Ente in questione facciano difetto i connotati propri degli enti pubblici detti « economici » quali indicati dalla concorde giurisprudenza in materia;

che, pertanto, come già si ebbe ad affermare con la determinazione n. 838 del 5 marzo 1968, i rapporti tra detto ente ed il proprio personale debbono essere disciplinati mediante « regolamenti organici » a mente del disposto dell'articolo 6, lettera b) della legge n. 1048 del 1961, da sottoporre alla approvazione del Ministero vigilante, d'intesa con il Tesoro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 778 del 1947;

che tale norma fondamentale del vigente sistema non è stata, al certo, posta nel nulla dall'articolo 6 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 la quale prevede l'approva-

zione, per tali provvedimenti, del Ministero vigilante, nulla disponendo espressamente per quanto concerne l'intervento di quello del tesoro;

che, inoltre, per quanto attiene al trattamento economico tale regolamento deve fissarlo, previa equiparazione al personale statale, con l'osservanza delle modalità e dei limiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 1945;

che, conclusivamente, non risulta conforme a legge la disciplina del trattamento economico del personale dell'Ente, deliberata ed adottata come in premessa;

#### PER QUESTI MOTIVI

dichiara non conformi a legge l'assetto del trattamento economico del personale dipendente dall'Ente autonomo per la bonifica, la irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, come descritto in parte motiva e, perciò, le deliberazioni 10 settembre 1969, n. 353, 9 gennaio 1970, n. 17, 29 gennaio 1970, n. 26, 24 febbraio 1971, n. 106, 6 aprile 1971, n. 201 e quelle da esse conseguenti;

rappresenta nuovamente l'esigenza che tale trattamento sia disciplinato nei modi di legge secondo le linee direttrici desumibili dalla determinazione 19 dicembre 1967, n. 807;

ordina che copia della presente sia comunicata, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, all'onorevole Ministro per il tesoro, all'onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste, nonché all'Ente.

IL RELATORE

F.to: Bacicchi

IL PRESIDENTE

F.to: Greco

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 9 febbraio 1963;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la delimitazione dell'altopiano silano e dei territori contermini;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69 concernente l'istituzione dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano;

vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, recante disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli enti e sezioni di riforma fondiaria;

vista la deliberazione n. 355/061, in data 12 novembre 1962, dalla quale risulta che il Consiglio dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano intende promuovere, ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 230 del 1950, la costituzione di una cooperativa tra assegnatari, coltivatori diretti ed agricoltori della provincia di Ferrara — avente per iscopo la raccolta, la lavorazione e la trasformazione del latte — alla quale potranno partecipare, altresì, l'Ente stesso, l'amministrazione provinciale, il Comune e la Camera di commercio, agricoltura e industria di Ferrara;

considerato che l'Ente, come risulta dalla stessa deliberazione, intende rilasciare fidejussione a favore dell'istituto bancario che concedesse un finanziamento di lire 270 milioni, da estinguersi in 20 anni, al tasso di interesse del 3 per cento — necessario per mettere in grado la costituenda cooperativa di acquistare gli impianti, le attrezzature e gli automezzi del Centro raccolta latte di Ferrara ed un terreno sito in quel comune — nonché un credito di esercizio fino all'importo massimo di lire 350 milioni;

che l'Ente — come risulta dalla lettera n. 21055 del 24 gennaio 1963 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — intende promuovere la costituzione di altra cooperativa tra produttori di bietole per l'acquisto di uno zuccherificio esistente in Minerbio e concedere a tale cooperativa garanzia fidejussoria per circa 2 miliardi di lire;

ritenuto che debba riconoscersi agli enti di riforma fondiaria — ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230 — la facoltà di concedere fidejussioni a favore degli assegnatari e delle cooperative tra gli stessi costituite, anche con la partecipazione di coltivatori diretti operanti nei territori compresi nelle zone di intervento (articolo 4, II comma, della legge 9 luglio 1957, n. 600), per finalità connesse alla realizzazione della riforma fondiaria,

dovendosi ritenere la concessione di fidejussioni compresa nella lata eccezione « assistenza economico-finanziaria », di cui al citato articolo 22 della legge n. 230 del 1950;

che, peraltro, traendo gli enti di riforma fondiaria la principale fonte di finanziamento dal bilancio statale, debba tenersi debito conto dell'onere che su questo, per la concessione di garanzie fidejussorie e la conseguente eventuale loro escussione, potrebbe indirettamente riversarsi;

che, a tale scopo, si rende indispensabile stabilire annualmente, nel programma per l'attuazione dei compiti assistenziali, da parte di ciascun ente, il limite massimo delle fidejussioni che lo stesso può concedere nell'esercizio finanziario considerato, con corrispondente stanziamento nel bilancio di previsione di fondi proporzionalmente adeguati ai fini di prudenziali accantonamenti e con carico di evidenza nel conto patrimoniale, in sede consuntiva, del complesso di tali accantonamenti, a fronte dei rischi relativi alla concessione di fidejussioni, nonché in apposito « conto rischi » dell'ammontare complessivo delle garanzie in essere;

che, ai fini dell'approvazione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei provvedimenti adottati dai Consigli degli enti di riforma fondiaria, nell'assolvimento, a mezzo di cooperative, dei compiti indicati nell'articolo 22 della citata legge n. 230 del 1950, specie là dove si faccia ricorso alla concessione di fidejussioni, è di precipuo rilievo l'accertamento:

a) del titolo di ammissione dei singoli soci delle cooperative, delle quali sono legittimati a far parte soltanto gli assegnatari ed i coltivatori diretti non assegnatari i cui terreni ricadano nei territori di riforma (articoli 22 e 23 legge n. 230 del 1950; articolo 4 legge n. 600 del 1957);

b) degli scopi delle cooperative, in vista di stabilire se essi siano connessi alla realizzazione della riforma fondiaria ed alla raccolta, conservazione, trasformazione e collocamento dei prodotti agricoli;

c) dell'entità delle garanzie fidejussorie, in modo che ne risultino rispettati i limiti stabiliti nei programmi di attività degli enti di riforma;

d) della copertura del rischio, che deve rimanere sempre garantita dagli appositi accantonamenti da evidenziare nel conto patrimoniale;

che, in rapporto ai casi concreti portati all'esame della sezione, la inclusione, in atto o potenziale, fra i soci delle costituenti cooperative, non solo di assegnatari e coltivatori diretti, ma anche di enti locali e, inoltre, indiscriminatamente, di agricoltori e produttori di bietole operanti fuori del territorio di intervento dell'Ente, quale risulta delimitato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, nonché l'istituzione delle predette cooperative in zone non comprese nel territorio suddetto, siano in netto contrasto con la normativa sopra citata;

udito il relatore;

#### PER QUESTI MOTIVI

dichiara non conforme a legge la concessione, come in narrativa, da parte dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano, di fidejussioni a cooperative che comprendano anche soggetti diversi da quelli previsti dagli articoli 22 e 23 della legge n. 230 del 1950 e 4, II comma, della legge n. 600 del 1957 e siano destinate ad operare fuori del territorio di intervento delimitato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69.

Ordina che copia della presente determinazione — a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 — sia inviata all'onorevole signor Ministro per il tesoro ed all'onorevole signor Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nonché all'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

IL RELATORE

F.to: A. Mauro

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone



---

---

Determinazione n. 838.

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 5 marzo 1968;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1965, con cui è stato sottoposto a controllo l'Ente per l'irrigazione della Valdichiana, delle valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana;

viste la legge 18 ottobre 1961, n. 1048 e la legge 15 settembre 1964, n. 765;

visti l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

vista la propria determinazione 19 dicembre 1967, n. 807;

viste le delibere del Consiglio di amministrazione dell'Ente 3 febbraio 1967, n. 20/67 e 9 marzo 1967, n. 44/67, ambedue ap-

provate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 31 luglio 1967, con le quali, in applicazione dell'accordo collettivo nazionale 24 giugno 1966, stipulato tra le organizzazioni sindacali dei dipendenti da enti di bonifica ed il sindacato nazionale enti di bonifica e di irrigazione, è stata disposta in favore del personale la concessione, rispettivamente, dell'adeguamento della retribuzione mensile in ragione di lire 4.000 e dell'indennità *una tantum* di lire 40.000, quale assegno forfettario per il biennio 1965-66;

udita la relazione del magistrato con funzioni di controllo presso l'Ente predetto, dalla quale è risultato che il trattamento giuridico ed economico del personale è stato disciplinato con deliberazioni commissariali 6 marzo 1962, n. 9 e 15 gennaio 1963, n. 3/63, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota 17 settembre 1962, n. 13072, e 13 aprile 1963, n. 10177, sulla base del contratto collettivo nazionale 20 aprile 1951 e successivi accordi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 816, e che il regolamento organico del personale, peraltro non approvato in via definitiva dal Consiglio di amministrazione, è modellato su tali contratti e accordi, perché, secondo quanto ritenuto, oltre che dall'Ente, anche

dall'organo vigilante, l'Ente per l'irrigazione della Valdichiana, chiamato a svolgere, tra gli altri, compiti analoghi a quelli dei Consorzi di bonifica, deve regolare i rapporti con il proprio personale sulla base dei contratti collettivi di lavoro, a mente della legge 16 giugno 1938, n. 1303;

considerato che l'Ente per l'irrigazione della Valdichiana — al di là di ogni eventuale assimilazione con i consorzi di bonifica, i cui compiti, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 765 del 1964, può assumere nei comprensori ove tali consorzi non esistono — è un tipico ente di erogazione, come è fatto palese dalle attribuzioni istituzionali, nonché dalle forme di finanziamento, segnatamente per quanto concerne i contributi, cui sono tenuti, a mente dell'articolo 12, comma I, della legge n. 1048 del 1961, « i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere » da esso costruite;

che, pertanto, i rapporti tra detto ente e il proprio personale debbono essere regolati, non già sulla base della disciplina dei contratti collettivi di lavoro — applicabile soltanto ai dipendenti degli enti pubblici, detti « economici », perché operano nel campo della produzione e dello scambio e svolgono istituzionalmente attività economica, secondo le norme del diritto privato — bensì mediante provvedimenti amministrativi, a mente del testuale disposto dell'articolo 6, lettera b) della legge n. 1048 del 1961;

che, in particolare, la disciplina del trattamento economico di detto personale, anche in sede regolamentare, deve essere posta con l'osservanza dei limiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 1945, secondo le linee di-

rettrici enunciate nella determinazione 19 dicembre 1967, n. 807, che qui si richiama;

che i relativi provvedimenti debbono essere approvati dal Ministero vigilante, di concerto con il Tesoro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 778 del 1947;

che, conclusivamente, non risulta conforme a legge la disciplina del trattamento economico del personale dell'Ente, che ha integralmente recepito il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti dagli enti di bonifica, ed a questo si è, a volta a volta, adeguata, da ultimo con le delibere 3 febbraio 1967, n. 20/67 e 9 marzo 1967, n. 44/67, approvate dal Ministero vigilante;

#### PER QUESTI MOTIVI

dichiara non conformi a legge, nei termini esposti in parte motiva, l'assetto del trattamento economico del personale dipendente dall'Ente di irrigazione della Valdichiana, e, in conseguenza, le deliberazioni del 1967, menzionate nelle premesse;

rappresenta l'esigenza che tale trattamento sia disciplinato, col regolamento in corso di formazione, nei modi di legge, secondo le linee direttrici desumibili dalla determinazione 19 dicembre 1967, n. 807;

ordina che copia della presente sia comunicata, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, all'onorevole Ministro per il tesoro, all'onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste, nonché all'Ente.

IL RELATORE

*F.to:* Branca

IL PRESIDENTE

*F.to:* Carbone

---

---

*Determinazione n. 807.*

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 19 dicembre 1967;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, che, ai fini della determinazione del trattamento economico, prevede la parificazione del personale degli Enti pubblici, a cui non sia applicabile la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, al personale statale « in relazione all'importanza dell'Ente ed alle funzioni esercitate »;

visto l'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901, che dispone l'emanazione dei regolamenti organici del personale degli enti di sviluppo, « informati, fatta eccezione per i direttori generali e i direttori amministrativi, ai principi dell'impiego statale »;

vista la legge 29 maggio 1967, n. 337, a tenore della quale i Consigli di amministrazione degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale devono « deliberare le misure necessarie per adeguare il trattamento economico del personale... alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo luogo-

tenenziale 21 novembre 1945, n. 722 », all'uopo tenendo conto delle rilevazioni compiute da una Commissione speciale, per la determinazione del valore economico degli elementi del rapporto di impiego, dalla legge stessa individuati;

ritenuto che i regolamenti organici, previsti dal menzionato articolo 8 della legge n. 901 del 1965, risultano per la maggior parte formati dagli enti di sviluppo e comunicati per l'approvazione all'autorità governativa di vigilanza;

che i testi regolamentari parificano la qualifica che segue quella di direttore amministrativo alla qualifica di ispettore generale del personale statale, fatta eccezione per il regolamento dell'Ente per la trasformazione agraria e fondiaria in Sardegna, nel quale l'equiparazione non è disposta;

che, in particolare, il regolamento dell'Ente Delta padano articola la carriera direttiva — senza considerare il direttore generale e il direttore amministrativo — in tre posizioni, prevedendone la parificazione, rispettivamente, alle qualifiche di ispettore generale, direttore di divisione e direttore di sezione dell'ordinamento statale;

ritenuto che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, l'Istituto nazionale di

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie, hanno regolato i rapporti con il personale, modificando la precedente disciplina, con le deliberazioni, adottate nel 1962, degli Organi consiliari, delle quali la Corte, con determinazione n. 179 del 15 febbraio 1963, ebbe a dichiarare la non conformità a legge, relativamente « al nuovo ordinamento delle carriere, al trattamento economico ed al trattamento di quiescenza e di liquidazione », in ragione della mancata osservanza dei limiti fissati dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 722 del 1945;

che, in sostituzione delle predette, altre deliberazioni, di contenuto non dissimile, vennero poi adottate nel 1963 e 1966 e, al pari delle prime, furono dichiarate non conformi a legge, con determinazione della Corte n. 661 del 15 novembre 1966, ancora perché il trattamento economico risultava superiore alle misure consentite dalla norma del 1945;

che altri enti di previdenza ed assistenza hanno deliberato provvedimenti del medesimo tenore di quelli di cui la Corte ha dichiarato la non conformità a legge;

ritenuto che la Commissione costituita ai sensi della legge n. 337 del 1967 ha assunto, in base alle rilevazioni effettuate, i seguenti dati:

a) le tabelle dei trattamenti economici del personale statale e degli Istituti previdenziali, calcolati secondo le indicazioni della legge e, per il primo, con riferimento ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) il valore economico delle maggiori prestazioni dei dipendenti previdenziali;

considerato che, in data 21, 24 e 28 luglio del corrente anno, i Consigli di amministrazione dei tre Istituti sopra indicati, hanno rispettivamente adottato, ai sensi della legge n. 337 del 1967, deliberazioni, poi approvate dall'autorità di vigilanza;

che tali deliberazioni dispongono la riduzione del trattamento economico di due qualifiche della carriera direttiva, solo in questi casi essendosi ravvisato un superamento del limite di legge, rispetto alle qualifiche statali equiparate;

che deliberazioni del medesimo contenuto sono state formate da altri enti, in condizioni analoghe, tra i quali l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

considerato che le richiamate disposizioni legislative del 1945, del 1965 e del 1967, concernono tutte il trattamento economico del personale di enti pubblici, al quale non è applicabile la disciplina dei contratti collettivi di lavoro;

che le ultime due norme — e, segnatamente, quella del 1967 — sebbene dettate per gruppi particolari di enti pubblici, sembrano ispirarsi a criteri di carattere generale, dei quali non può escludersi l'applicazione da parte di altri enti; di guisa che l'intera materia tende ad ordinarsi secondo nuovi schemi, di cui è necessario accertare il contenuto;

considerato che la legge n. 901 del 1965, assumendo a criterio informatore dei rapporti con il personale degli enti i principi dell'impiego statale, men che escludere l'applicazione della norma del 1945, si conforma al suo contenuto essenziale;

che per espresso disposto della legge del 1967 la sua applicazione deve informarsi alla disciplina del 1945: prima, cioè, mediante la parificazione dei dipendenti degli enti ai dipendenti statali e, poi, mediante la determinazione del trattamento economico dei primi, nei limiti previsti;

che l'equiparazione del personale degli enti al personale statale viene così a costituire momento preliminare ed essenziale per l'applicazione del trattamento economico nei limiti di legge;

che, a tenore dell'articolo 14 del decreto legislativo del 1945, essa si atteggia come atto necessario, dovendo essere disposta, ove faccia difetto l'iniziativa dell'Ente, con provvedimento dell'autorità di vigilanza;

che ad essa deve procedersi in via discrezionale bensì, ma con l'osservanza e l'applicazione dei criteri fissati dalla legge, cioè tenendo conto, in termini comparativi rispetto allo Stato, dell'importanza dell'Ente e delle funzioni esercitate dai dipendenti;

considerato, per quanto attiene al primo criterio, che una valutazione aderente al principio di ordine generale dell'organizzazione amministrativa, come non può riconoscere una posizione di supremazia dell'ente pubblico nei confronti dello Stato, così non può ammettere, neppur sotto il limitato aspetto degli organici del personale ed ai fini dell'equiparazione, la maggiore importanza del primo rispetto al secondo;

che perciò non è conforme a legge il provvedimento di equiparazione, nel quale le posizioni di vertice dell'ordinamento gerarchico dell'ente sopravanzino quelle dell'ordinamento gerarchico statale, così come rappresentato, nel suo normale assetto, nelle amministrazioni ministeriali, che debbono quindi costituire necessario e non derogabile termine di raffronto;

considerato che i funzionari di massimo livello (direttore generale, vicedirettore, direttore amministrativo) sono pur sempre inseriti, in ragione dell'ufficio ricoperto, nell'ordinamento gerarchico dell'ente, anche se lo *status* particolare del rapporto di servizio rende inoperante, nei loro confronti, l'equiparazione economica ai dipendenti statali;

che, dunque, i funzionari di qualifica inferiore, anche se figurano al primo posto nelle tabelle di equiparazione, in realtà si collocano in posizioni gerarchiche intermedie; onde la loro parificazione alle massime

qualifiche statali non può non sortire l'effetto di attribuire ai funzionari superiori dell'ente una posizione rispetto a tali qualifiche preminente;

considerato che il descritto assetto risulta, per l'appunto, predisposto dagli schemi regolamentari degli enti di sviluppo, con la parificazione alla seconda posizione della gerarchia statale della qualifica di terzo livello dell'ordinamento gerarchico degli enti, susseguente quelle di direttore generale e direttore amministrativo;

che, similmente, le deliberazioni adottate nel 1967 dagli organi consiliari degli istituti previdenziali, implicitamente riproducendo l'assetto stabilito con le precedenti deliberazioni, di cui in premessa, parificano le qualifiche di terzo livello alla massima statale;

che, di conseguenza, si fanno manifeste le ragioni della non conformità a legge sopra delineate, in quanto, appunto, gli atti che regolano il rapporto di impiego dispongono un ordinamento delle carriere direttive, non aderente al criterio comparativo, sancito dalla legge, dell'importanza dell'ente rispetto allo Stato;

considerato, poi, per quanto concerne il secondo criterio, che l'equiparazione deve compiersi, pur sempre in via discrezionale, ma tenendo conto delle funzioni esercitate, a tenore delle norme che le disciplinano, dai dipendenti dell'Ente, rispetto a quelle del personale statale;

che, pertanto, l'equiparazione non può attuarsi, come invece dispongono gli assetti regolamentari degli enti di sviluppo e degli Istituti previdenziali, procedendosi in ordine consecutivo di successione dalle posizioni di vertice: poiché, in tal modo, si riproduce, a tutti i livelli, la situazione precedentemente censurata, in quanto le posizioni di carriera del personale degli enti, distribuite in una serie che non comprende le massime qualifiche, automaticamente si comparano a posizioni della carriera sta-

tale, inerenti a funzioni non già corrispondenti, ma superiori; così, a cagion d'esempio, nel caso degli istituti previdenziali, la posizione di quarto livello gerarchico figura al secondo posto della tabella di equiparazione e solo perciò viene parificata alla qualifica di secondo livello della gerarchia statale; inoltre, quando l'ordinamento dell'ente prevede un numero minore di qualifiche rispetto all'ordinamento statale, la discrepanza tra le posizioni attribuite ai dipendenti e quelle legittimamente riferibili, con riguardo alle funzioni ascritte, risulta ancora più accentuata, come è reso palese dallo schema prodotto dall'Ente Delta padano, nel quale la qualifica iniziale della carriera direttiva si equipara alla quarta, nell'ordine ascendente della corrispondente carriera statale (direttore di sezione);

che si profila, in tal guisa, un ulteriore motivo di non conformità a legge dei provvedimenti in esame, in quanto l'equiparazione delle qualifiche delle carriere direttive risulta attuata senza riguardo al criterio imposto dalle leggi, della sostanziale similitudine delle funzioni;

considerato, infine, che, alla stregua dei precedenti rilievi, la determinazione dei trattamenti economici dovrà effettuarsi solo dopo la rielaborazione, nei modi di legge, dei rapporti di equiparazione;

che per il calcolo delle misure retributive vengono in considerazione la legge del 1967 e, nei termini da questa prospettati, l'articolo 14 del precedente decreto legislativo del 1945;

che la norma del 1945 va interpretata non soltanto, come è ovvio, nel suo tenore testuale, ma tenendo conto della sua collocazione, in un provvedimento concernente la concessione al personale statale di miglioramenti economici e l'estensione degli stessi ai dipendenti di enti pubblici: il che rende evidente come essa prescriva, in ipotesi normale, il regime di parità dei trattamenti, prevedendo, solo in via derogatoria, al fine di delimitarne l'entità e senza stabilirne la misura e le condizioni di applica-

zione, una maggior retribuzione, fino al 20 per cento, a favore del personale degli enti;

che l'attribuzione dei maggiori emolumenti, quindi, come che, appunto, da disporsi con provvedimenti amministrativi di carattere discrezionale, deve, in aderenza ai requisiti propri del tipo di tali atti, essere assistita da idonea e motivata giustificazione del trattamento più vantaggioso;

che la legge del 1967, introducendo alcuni elementi innovativi nella accennata disciplina del 1945, modifica i criteri di calcolo per la comparazione dei trattamenti, in quanto consente la detrazione, dall'importo raffrontabile alle retribuzioni statali, del valore economico corrispondente alla maggior durata dell'orario lavorativo del personale degli enti ed alle diverse modalità delle prestazioni: così che la maggiorazione fino al 20 per cento — ancora applicabile ai sensi della norma del 1945, ove sussistano idonee causali, ovviamente diverse da quelle previste dalla legge del 1967 — si determina su una base retributiva convenzionale, inferiore alla sua effettiva entità;

che, conclusivamente, nella valutazione delle componenti del trattamento retributivo dei dipendenti degli enti pubblici, cui non si applica la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, devesi tener conto, all'uopo utilizzando i criteri forniti dalla Commissione speciale, di tutti gli elementi di rilievo economico del rapporto di impiego, influenti in senso così positivo, come negativo sulla misura dell'eventuale quota di maggiorazione;

udito il relatore;

#### PER QUESTI MOTIVI

dichiara non conformi a legge, nei termini esposti in parte motiva, i provvedimenti di equiparazione degli enti di sviluppo e degli istituti previdenziali, menzionati nelle premesse;

rappresenta l'esigenza che i rapporti economici con il personale di detti enti, istituti e similari, per quanto attiene così al trattamento di attività come a quelli di quiescenza e di liquidazione, abbiano assetto globale mediante organica e compiuta regolamentazione, nei modi di legge, secondo le linee direttrici desumibili dalle considerazioni innanzi cennate;

ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, all'onorevole Ministro per il tesoro, all'onorevole Ministro per l'agricoltura e

le foreste, all'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nonché agli enti di sviluppo, all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, all'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie ed agli altri enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, perché adottino i provvedimenti di competenza per i necessari adempimenti.

IL RELATORE

*F.to:* Coltelli

IL PRESIDENTE

*F.to:* Carbone

PAGINA BIANCA



---

---

*Determinazione n. 910.*

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 21 gennaio 1969;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 15 aprile 1961, n. 291, che detta norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961 ed 11 ottobre 1966, con cui gli enti e sezioni di riforma fondiaria — ora enti di sviluppo — sono stati sottoposti al controllo della Corte a norma dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, contenente norme per la disciplina ed il funzionamento dell'Opera per la valorizzazione della Sila, ora Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, istitutivo

degli enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, contenente norme per l'organizzazione e l'attività degli enti di sviluppo, per effetto del quale « restano in vigore, per quanto non contrastanti, le disposizioni dei decreti istitutivi e delle leggi sugli enti » e sezioni già di riforma fondiaria;

vista la deliberazione n. 18/068 del 3 aprile 1968, con cui il Consiglio di amministrazione dell'Ente Delta padano ha stabilito di corrispondere ai componenti degli organi collegiali dell'Ente stesso — oltre al rimborso delle spese di trasporto — una diaria di lire dodicimila per ciascun giorno impiegato nella missione, compresi quello di inizio del viaggio e quello di rientro in sede; deliberazione confermata dal Consiglio nelle riunioni del 10 aprile 1968 e del 15 luglio 1968;

vista la deliberazione n. 9881 del 17 dicembre 1968, con cui il Consiglio di amministrazione dell'ETFAS Ente di sviluppo in Sardegna ha stabilito di corrispondere — limitatamente all'esercizio 1968 — ai componenti del Consiglio stesso, oltre alle spese di trasporto, la somma di lire dodici mila per ciascun giorno impiegato nella

missione, « computando a tal fine come giornata intera anche la frazione, purché non inferiore alle otto ore, sia della giornata nella quale viene iniziato il viaggio sia di quello in cui viene compiuto il rientro »;

vista la lettera 29 ottobre 1968, n. 19528, inviata all'Ente Delta padano, nella quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme avviso di quello del tesoro, premette che, a norma del combinato disposto degli articoli 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 1966, 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 253 del 1966 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, n. 69, istitutivo dell'Ente Delta padano, spetta ad esso Ministero, di concerto col Tesoro, determinare gli emolumenti dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci degli enti di sviluppo agricolo e, perciò — secondo i criteri formulati fin dal 1951 per gli enti di riforma — anche il trattamento loro spettante ove esplicino la funzione in località diversa da quella di residenza; afferma che tale trattamento, solitamente detto di missione, è disciplinato, per i consiglieri ed i sindaci che siano dipendenti statali, dalla legge n. 291 del 1961, in virtù dell'articolo 23, a mente del quale essi, quando « compiano missioni di servizio per conto di enti di diritto pubblico od anche per conto di privati, conservano... il proprio trattamento » e, per quelli che siano estranei all'amministrazione statale, previa equiparazione, a tali fini soltanto, ad una qualifica statale; invita, infine, l'Ente a « sospendere l'esecuzione » della suindicata delibera così « uniformandosi alle discipline in materia stabilite » da esso Ministero;

vista la deliberazione n. 181/068 del 25 novembre 1968, con cui il Consiglio di amministrazione dell'Ente Delta padano ha, ancora una volta, confermato la propria deliberazione del 3 aprile 1968, n. 18/068;

viste le note dei magistrati con funzioni di controllo presso gli altri enti di sviluppo, dalle quali risulta che questi si attengono,

in materia, alla normativa racchiusa nella legge n. 291 del 1961 — sebbene taluno se ne discosti in qualche particolare — sia per i dipendenti statali che per gli estranei all'amministrazione dello Stato, questi ultimi a tal fine equiparati, secondo il decreto interministeriale a suo tempo emanato, alla qualifica di ispettore generale statale (ex grado V);

udito il relatore;

ritenuto che così l'Ente Delta padano come l'ETFAS assumono che nella locuzione « emolumenti » non può comprendersi anche l'indennità di missione, rappresentando, questa, il ristoro di spese vive sostenute e gli emolumenti, invece, il corrispettivo dell'attività svolta, sicché legittimamente l'indennità stessa sarebbe stata determinata dal Consiglio di amministrazione; ed, inoltre, che non trova, nella specie, applicazione la disciplina dell'articolo 23 della legge n. 291 del 1961, essendo questa « diretta al personale degli enti ed a quei funzionari statali che, nell'ambito del rapporto di servizio subordinato con l'amministrazione cui appartengono, eseguono missioni per conto dell'Ente », mentre « i funzionari statali, quando compongono gli organi collegiali degli enti di sviluppo, e, per tale scopo, o per altro connesso con tale qualità, eseguono missioni, ciò non fanno per conto degli enti stessi, né in posizione di loro dipendenti, né tanto meno in quella più generica di prestatori d'opera a carattere subordinato »;

considerato che i dipendenti dello Stato sono chiamati a comporre gli organi collegiali degli enti pubblici — in qualsiasi modo o forma sovvenuti dalla finanza statale — in ragione della loro funzione, la quale costituisce indispensabile presupposto affinché essi possano esplicare quella di amministratori o sindaci degli enti stessi, quali portatori di interessi e interpreti di finalità proprie dell'amministrazione nel cui ambito operano, e che in seno all'organo collegiale debbono confluire, sì da realizzare il fine che lo Stato, creando l'Ente e ad esso fornendo i mezzi necessari, intende conseguire;

che gli estranei all'amministrazione statale sono chiamati a far parte degli organi deliberanti — e talvolta anche di controllo — degli enti in ragione della loro specifica competenza amministrativa o tecnica o quali rappresentanti di categorie o di organismi interessati all'attività degli enti, ed esplicano una funzione di natura pubblica;

che i funzionari statali e gli estranei all'amministrazione, in quanto componenti dei detti organi di guida o di controllo, esplicano nell'ambito di questi, anche se a diverso titolo, pari funzione, per cui pari deve essere la responsabilità ed il corrispettivo dell'attività svolta;

che la normativa, da cui gli enti sovvenuti dalla finanza statale sono disciplinati, si palesa — come la Corte ha rilevato nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per gli esercizi 1966 e 1967 (rispettivamente a pag. 308 e seguenti; pag. 449 e seguenti) segnalando « la esigenza della emanazione di una legge-quadro che tracci le linee essenziali dell'ordinamento degli enti pubblici » — quanto mai disforme, frammentaria, disorganica e talvolta carente;

che si rende necessario ed urgente — in sede legislativa o regolamentare e, frattanto, in sede di vigilanza — assumere iniziative volte a far sì che solo ai ministri vigilanti, di concerto col Ministro per il tesoro, spetti — là dove la legge non abbia in tal senso direttamente provveduto (ad esempio: articolo 15 del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo Statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI) — determinare gli emolumenti degli amministratori e dei sindaci degli enti in qualsiasi modo o forma sovvenuti dalla finanza statale;

che la retribuzione attribuita ai funzionari statali (stipendio e competenze accessorie) — al fine che qui interessa — costituisce, pur se disciplinata, nelle sue varie componenti, da diverse norme di legge, un *unicum* in cui anche il trattamento di missione si inquadra, in quanto, essendo gli

spostamenti ed i trasferimenti del personale effettuati per motivi di servizio e nell'interesse del servizio, l'attribuzione del relativo trattamento discende dalla funzione esercitata, la quale, appunto, comporta che il dipendente la esplichi anche fuori dalla sua normale sede;

che, correlativamente, essendo la funzione di amministratore e di sindaco degli enti in discorso indissolubilmente connessa a quella, che ne costituisce il presupposto, di dipendente statale, anche gli spostamenti all'esercizio di detta funzione connaturali si configurano come un modo di essere della funzione primaria da cui deriva, di quella funzione, cioè, in difetto della quale quella di componente gli organi amministrativi e di controllo degli enti stessi non avrebbe potuto essere conferita;

che gli « emolumenti » comprendono, non soltanto il corrispettivo specifico previsto per l'esercizio dell'ufficio, ma anche ogni e qualsiasi altro compenso che all'ufficio comunque si riconnette, quale è, al certo, anche quello corrisposto — in misura forfettaria e/o a titolo di rimborso — a colui il quale ricopre una delle cariche predette, per rivalerlo delle spese sostenute e remunerarlo del disagio affrontato quando, per esercitarla, debba recarsi in luogo diverso da quello di sua residenza;

che la legge n. 291 del 1961, pur potendo offrire un orientamento, non trova applicazione nella subietta materia sia perché il sistema in essa recepito per i dipendenti statali è inconciliabile con il principio avanti enunciato, per cui a parità di funzione deve corrispondere pari responsabilità ed uguale trattamento; sia perché essa nulla dispone per quanto concerne gli estranei all'amministrazione statale, che ricoprono le cariche predette; sia perché nei confronti dei dipendenti statali componenti gli organi degli enti non si applica l'articolo 23, il quale — com'è fatto palese dal terzo comma, interpretato in connessione col secondo — regola il trattamento spettante ai « dipendenti statali che compiano

missioni per conto degli enti o istituti » pubblici e, cioè, nell'esplicazione di un'attività che si inquadra nella prestazione di lavoro subordinato, ben diversa dalla funzione da essi svolta quali titolari degli organi degli enti stessi;

che, in disparte quanto, in tesi generale, sin qui considerato, secondo la normativa degli enti di sviluppo (nei casi di specie l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 1951 e l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265, istitutivo dell'ETFAS) « gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio e dei sindaci sono determinati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro »;

che dette norme, nella loro lettera, non consentono — come, del resto, finora pacificamente ammesso — di distinguere una attribuzione patrimoniale dall'altra, tutte riconducendosi all'unica ragione dell'assolvimento delle funzioni connesse all'ufficio;

che evidente è, peraltro, la loro *ratio*, consistente nella esigenza, ben avvertita dal legislatore delegato, di riservare agli organi di vigilanza la determinazione del complessivo trattamento economico dei componenti gli organi deliberanti e sindacali; ciò

soltanto potendo assicurare l'adozione di criteri uniformi quanto mai necessaria, specie nel caso di enti similari;

che, perciò, compete al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, la determinazione del trattamento spettante ai componenti dei predetti organi quando debbano esercitare la carica in località diversa da quella di residenza;

#### PER QUESTI MOTIVI

dichiara, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, non conformi a legge le deliberazioni dei Consigli di amministrazione dell'Ente Delta padano e dell'ETFAS indicate in premessa;

ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per l'agricoltura e per le foreste nonché a tutti gli enti di sviluppo.

Ordina, inoltre, che altra copia venga inviata all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL RELATORE  
F.to: Mesiti

IL PRESIDENTE  
F.to: Carbone